

REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attuazione del Regolamento
- Art. 4 - Autorizzazione per l'esecuzione di interventi
- Art. 5 - Comunicazione per l'esecuzione di interventi
- Art. 6 - Interventi esenti da autorizzazione o comunicazione
- Art. 7 - Tutela degli elementi di interesse storico e culturale
- Art. 8 - Modalità operative
- Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

PARTE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I - GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE AREE AD ESSI ASSIMILATE AI SENSI DELLA NORMATIVA STATALE

Capo I - Pianificazione forestale

- Art. 10 – Piani di gestione forestale
- Art. 11 - Piani di coltura e conservazione o Piani di gestione semplificati

Capo II - Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi

- Art. 12 - Trasformazione in bosco ceduo
- Art. 13 - Governo e trattamento dei boschi di neoformazione
- Art. 14 - Sradicamento di piante e ceppaie nei boschi
- Art. 15 - Rinnovazione anticipata dei boschi per mutarne la composizione specifica

Capo III - Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

- Art. 16 - Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali
- Art. 17 - Modalità di esecuzione dei tagli
- Art. 18 - Limitazione all'estensione dei tagli
- Art. 19 - Norme di gestione delle aree con criticità ambientali
- Art. 20 - Allestimento e sgombero delle tagliate
- Art. 21 - Esbosco dei prodotti.
- Art. 22 - Gru a cavo

Capo IV - Boschi d'alto fusto

Art. 23 - Fustaie. Norme comuni

Art. 24 - Diradamenti e tagli intercalari nelle fustaie

Art. 25 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso e a tagli successivi. Turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione

Art. 26 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria

Art. 27 - Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo

Art. 28 - Fustaie coetanee trattate a tagli successivi. Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero

Art. 29 - Fustaie disetanee

Art. 30 - Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale

Capo V - Boschi cedui

Art. 31 – Boschi cedui. Norme comuni

Art. 32 - Boschi cedui semplici. Riserva di matricine

Art. 33 - Turno minimo dei boschi cedui semplici

Art. 34 - Boschi cedui trattati a sterzo

Art. 35 - Boschi cedui composti

Art. 36 - Utilizzazione dei boschi cedui invecchiati

Capo VI - Norme per le aree danneggiate dagli incendi e dalle calamità naturali. Lotta antiparassitaria

Art. 37 - Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali

Art. 38 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati

Art. 39 - Lotta antiparassitaria

Capo VII - Utilizzo dei prodotti secondari del bosco. Conservazione della biodiversità

Art. 40 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale

Art. 41 – Potatura, spalcatura e resinazione

Art. 42 – Raccolta della lettiera e dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame

Art. 43 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi

Art. 44 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi (prodotti del sottobosco)

Art. 45 - Tartufaie controllate

TITOLO II - COLTIVAZIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO

Art. 46 - Castagneti da frutto

Art. 47– Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto

TITOLO III - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, PIOPPICOLTURA E ALTRE PIANTAGIONI LEGNOSE A CICLO BREVE, TARTUFAIE COLTIVATE E TUTTE LE AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO

REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO ANCORCHÉ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI BOSCO

Art. 48 - Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche agronomiche riferibili all'arboricoltura da legno

Art. 49 - Alberi di Natale

TITOLO IV - GESTIONE DI SIEPI E FORMAZIONI VEGETALI LINEARI, DEI TERRENI ARBUSTATI, DI SISTEMI AGROFORESTALI FUNZIONALI AL RIPRISTINO DI SPAZI APERTI IN ABBANDONO A SEGUITO DELLA COLONIZZAZIONE SPONTANEA DA PARTE DI SPECIE FORESTALI

Art. 50 - Sistemi agroforestali

Art. 51 - Norme generali per le siepi, le formazioni lineari e i boschetti

TITOLO V - GESTIONE DEI TERRENI SALDI, DEI TERRENI PASCOLIVI, E DEI TERRENI AGRICOLI LIMITATAMENTE AI TERRITORI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DELIMITATI AI SENSI DEL R.D.L. N. 3267/23

Art. 52 - Norme per la gestione dei terreni saldi e dei terreni saldi arbustati

Art. 53 - Lavorazione del terreno

Art. 54 - Deflusso delle acque

Art. 55 - Modalità del pascolo

Art. 56 - Miglioramento dei pascoli

Art. 57 - Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi

TITOLO VI - COMPORTAMENTI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELLE AREE BOSCADE, CESPUGLIATE O ARBORATE E NELLE RELATIVE AREE LIMITROFE AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 2000

Art. 58 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi

Art. 59 - Controfuoco e fuoco prescritto

Art. 60 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

TITOLO VII - USO DEI MEZZI MOTORIZZATI NEI BOSCHI E IN PERCORSI COMUNQUE FUORI STRADA, NONCHÉ NELLE PISTE E STRADE FORESTALI, NELLE STRADE PODERALI E INTERPODERALI, NELLE MULATTIERE E NEI SENTIERI

Art. 61 - Transito di veicoli a motore fuori strada

Art. 62 - Transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri, competizioni sportive e manifestazioni con transito dei veicoli a motore nella viabilità che attraversa il bosco

TITOLO VIII - PRODUZIONE DI LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI DA TERRENI CON VEGETAZIONE FORESTALE, ANCORCHÉ NON COMPRESI NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO ANCHE PER DIFETTO DI SUPERFICIE

Art. 63 – Comunicazione volontaria ai fini della valorizzazione e tracciabilità dei prodotti

TITOLO IX – MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PER I BOSCHI E PER GLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE

Art. 64 – Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI. ENTRATA IN VIGORE

Art. 65 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6*) disciplina, per l'intero territorio regionale, la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del medesimo articolo, individuando disposizioni specifiche per:

- a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*);
- b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivo*) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- c) le aree protette e i siti della Rete Natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di Misure generali di conservazione riguardo alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981;

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti attività, come previsto dal comma 2 del citato art. 13 della legge regionale n. 30 del 1981:

- a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
- b) coltivazione dei castagneti da frutto;
- c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboscamento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
- d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
- e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923;
- f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000;
- g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
- h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

3. Le prescrizioni del presente regolamento sono finalizzate alla salvaguardia del sistema forestale del territorio e dell'ambiente e, in particolare, alla valorizzazione dei boschi, mediante il razionale miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi disciplinandone gli

interventi selvicolturali consentiti che, nei territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dalla normativa nazionale in materia, si configurano come tagli colturali, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

4. La valorizzazione dei boschi di cui al comma 2, lett. a) viene attuata attraverso le forme di governo e trattamento che meglio consentono la tutela, lo sviluppo e la rinnovazione dei soprassuoli boschivi in relazione agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e in conformità alla legge e ai principi della gestione forestale sostenibile. Nei siti della rete Natura 2000 si applicano le misure generali di cui al Titolo IX del presente regolamento e le misure specifiche di conservazione nonché i piani di gestione dei singoli siti Natura 2000.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) “Ente forestale”: l’ente territoriale competente all’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 30 del 1981, individuato dall’art. 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;
- b) “Pascolo, terreno pascolivo”: il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non rientrante nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Tali terreni non sono sottoposti a frequenti lavorazioni agricole e l'utilizzazione delle specie foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento; sono compresi i pascoli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i) ed l) del d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*). Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.);
- c) “Terreno saldo”: terreno con copertura arborea inferiore al 20% e non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali), lo stesso può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea o arbustiva) in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Nei terreni saldi rientrano anche i pascoli non sottoposti a lavorazioni agricole da almeno otto anni e possono essere compresi siepi e boschetti. I terreni saldi e i terreni saldi arbustati possono essere contraddistinti dalla presenza di esemplari arborei isolati o in piccoli gruppi in quantità tale che le loro chiome non raggiungano complessivamente un grado di copertura superiore al 20%; la copertura arborea del 20% o superiore, su superfici di estensione di almeno 2.000 metri quadri e larghezza minima di 20 metri, fa ricadere tali territori nella definizione di bosco con la conseguente applicazione della specifica disciplina relativa ai tagli colturali;
- d) “Siepe, formazione vegetale lineare”: formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica, non coltivata da frutta e generalmente originatasi per ceduzione degli individui

presenti, avente larghezza media inferiore a 20 metri e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. Sono incluse in tale definizione le siepi alberate e le formazioni lineari a struttura complessa e continua ancorché costituite da filari di individui prevalentemente arborei o alternati ad individui arbustivi. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa continuità e complessità strutturale;

- e) “Boschetto”: formazione vegetale di origine naturale o artificiale, non sottoposta a pratiche agronomiche, costituita da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea esercita una copertura sul suolo superiore al 20% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 2.000 metri quadri. Per dimensioni di larghezza e lunghezza non deve avere le caratteristiche minime fissate per le siepi, nel qual caso la formazione rientrerebbe in tale definizione;
- f) “Piste (di servizio forestali o esbosco)”: percorsi a fondo naturale o a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massicciata, con ghiaia, ecc.), a carreggiata unica e con caratteristiche tecniche tali che consentano la percorrenza anche con mezzi motorizzati. Le piste possono essere presenti in maniera permanente o possono essere aperte temporaneamente al fine di consentire lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali. Le piste forestali sono quelle che interessano o attraversano il bosco o quelle poderali ed interpoderali che permettono l’accesso al bosco e sono al servizio allo stesso;
- g) “Operatore forestale: figura professionale, in grado di utilizzare in sicurezza la motosega e gli attrezzi forestali nei lavori selvicolturali, con particolare riferimento alla preparazione dell’area di lavoro e all’uso dei relativi dispositivi di sicurezza nel rispetto della salvaguardia ambientale, riconosciuta dal Sistema regionale delle qualifiche, e che opera in ambito forestale in conformità alla direttiva di cui all’art. 3bis della legge regionale n. 30 del 1981;
- h) “Castagneto da frutto”: area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un’estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza all’effettuazione di specifiche pratiche colturali, in particolare innesti e potature. Tali soprassuoli corrispondono ai “castagneti da frutto in attualità di coltura” ai sensi della normativa nazionale. Un castagneto non è più riconosciuto in attualità di coltura “da frutto” e definito “abbandonato”, dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e differente funzione prevalente.

2. I restanti termini tecnici utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento alle definizioni riportate nell’articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018 e nella normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell’ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.

Articolo 3

Attuazione del regolamento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono all'attuazione del presente regolamento nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. Gli Enti forestali gestiscono le procedure disciplinate dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento e sovrintendono alla realizzazione degli interventi forestali.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 30 del 1981 la gestione delle procedure da parte degli Enti forestali è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Le istanze di autorizzazione di cui

all'art. 4 e le comunicazioni di cui all'art. 5 sono trasmesse all'Ente forestale attraverso il sistema telematico di cui al presente comma e attraverso il medesimo sono contestualmente inoltrate agli Enti di gestione delle aree protette, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza.

4. Per le tipologie di intervento esenti da autorizzazione e da comunicazione ai sensi del presente regolamento, ma soggette a rilascio di nulla-osta o a valutazioni di incidenza in base alle normative vigenti, gli Enti forestali forniscono agli utenti il supporto informativo e tecnico per l'eventuale l'inoltro delle istanze agli Enti competenti e la successiva comunicazione delle risultanze agli utenti anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

Articolo 4

Autorizzazione per l'esecuzione di interventi

1. Al fine di perseguire le finalità indicate dal regio decreto n. 3267 del 1923 e dalla legge regionale n. 30 del 1981, l'esecuzione degli interventi suscettibili di produrre impatti ambientali negativi nei territori di cui all'art. 1 deve essere autorizzata dagli Enti forestali.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata attraverso il sistema telematico di cui all'art. 3, comma

3. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta gli Enti forestali rilasciano l'autorizzazione o esprimono il proprio diniego, esprimendosi anche in ordine alle altre valutazioni o forme di assenso richieste dalla legge per gli interventi da realizzare e attribuite alla competenza degli stessi.

3. Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di un nulla osta o atto di assenso di competenza di un'altra amministrazione, questo è reso entro i termini indicati dall'art. 17-bis, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e con gli effetti previsti dal medesimo articolo in materia di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei casi in cui ai sensi del diritto dell'Unione Europea sia necessario acquisire un provvedimento espresso, quale la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*). In tali casi l'amministrazione competente al rilascio del nulla osta o di altro atto di assenso, trasmette all'Ente forestale il proprio provvedimento entro il termine previsto dalla legge o dal proprio ordinamento interno o, in mancanza di previsione di un termine diverso, entro trenta giorni, in conformità all'art. 2 e all'art. 29, commi 2 e 2bis, della legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di più pareri, nulla osta o atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, si applica l'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi semplificata asincrona. Ai sensi del medesimo articolo, qualora un'amministrazione coinvolta non comunichi la propria posizione entro il termine perentorio stabilito, il suo assenso si considera acquisito senza condizioni, ad esclusione dei casi in cui ai sensi del diritto dell'Unione Europea sia necessario acquisire un provvedimento espresso, quale la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

5. Nei casi previsti nella parte seconda del presente regolamento l'istanza di autorizzazione è corredata da allegati progettuali e relazioni, e deve prevedere la direzione lavori da parte di un professionista incaricato competente in materia nonché la certificazione della regolare esecuzione degli stessi.

6. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi anche in deroga alle norme tecniche del presente regolamento, sulla base di un progetto di ricerca e previo parere del Servizio regionale competente in materia forestale. L'autorizzazione può prevedere specifiche prescrizioni.

7. L'autorizzazione ha validità per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

8. L'Ente forestale può sospendere o revocare in qualunque momento le attività in caso di riscontro di irregolarità nell'esecuzione degli interventi, in ragione della gravità delle stesse.

Articolo 5

Comunicazione per l'esecuzione di interventi

1. Nella parte seconda del presente regolamento sono espressamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi non è subordinata ad autorizzazione ma a comunicazione all'Ente forestale con le modalità previste nei commi successivi.

2. La comunicazione è corredata dalle dichiarazioni e dagli elaborati tecnici necessari, secondo la modulistica predefinita. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Entro tale termine l'Ente forestale può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.

3. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della comunicazione purché questa sia corredata anche da apposite dichiarazioni e asseverazioni di tecnici forestali che attestino la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e con le normative di settore, e dalla nomina di un direttore dei lavori in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali. In tale caso la comunicazione può essere presentata, con apposita delega, dal professionista incaricato della direzione dei lavori. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Ente forestale può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.

4. Gli interventi non sono di norma soggetti a comunicazione, ma ad autorizzazione ai sensi dell'art. 4, nei casi in cui per la loro realizzazione la legge richiede anche il rilascio di altre autorizzazioni, valutazioni o pareri. In tali casi la comunicazione è possibile solo qualora l'interessato acquisisca preventivamente le autorizzazioni, le valutazioni e i pareri necessari e li alleggi alla comunicazione stessa.

5. La comunicazione è presentata telematicamente attraverso il sistema di cui all'art. 3, comma 4, e ha validità per un periodo di due anni dalla data in cui è stata presentata.

6. L'Ente forestale può sospendere o revocare in qualunque momento le attività in caso di riscontro di irregolarità nell'esecuzione degli interventi, in ragione della gravità delle stesse.

Articolo 6

Interventi esenti da autorizzazione e comunicazione

1. Ferme restando le autorizzazioni e gli assenti previsti da altre normative, sono esenti da autorizzazione e da obbligo di comunicazione:

- a) gli interventi indicati come liberamente esercitabili nella parte seconda del presente regolamento;
- b) gli interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori;

- c) i tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici;
- d) l'eliminazione delle siepi e delle formazioni lineari e dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 50 metri quadri all'anno per ciascun proprietario;
- e) l'eliminazione dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 250 metri quadri all'anno per ciascun proprietario,
- f) gli interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal codice della strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile;
- g) gli interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti simili.

Art. 7

Tutela degli elementi di interesse storico e culturale

1. Ferme restando le forme di tutela previste dal D.Lgs. n. 42 del 2004, al fine di tutelare gli elementi di interesse storico legati alla cultura dell'uso dei boschi e dei pascoli presenti negli ambiti di cui all'art. 1, è fatto obbligo, a chi realizza interventi disciplinati dal presente regolamento, di non compromettere la conservazione dei seguenti elementi:

- a) cippi e altri manufatti con valore di termini confinari, o individui arborei singoli o in filari, costituenti delimitazioni amministrative storiche o di proprietà fondiaria;
- b) elementi della viabilità e relative pavimentazioni storiche, selciati e acciottolati, quali tratturi, sentieri e vie antiche;
- c) manufatti commemorativi o di ispirazione devota, quali maestà o edicole votive, cippi commemorativi;
- d) manufatti storici legati alla gestione dei boschi o dei pascoli, quali tracce delle aie o piazze carbonaie antiche (piano di costruzione, muri, conformazione del suolo) e abbeveratoi;
- e) sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, lunettamenti;
- f) ruderi o vestigia di insediamenti rurali, quali abitazioni, ripari, capanni, stalle, fienili, lavatoi.

Articolo 8

Modalità operative

1. Per la realizzazione degli interventi di utilizzazione forestale previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 bis della legge regionale n. 30 del 1981 e dalle direttive emanate dalla Regione per quanto riguarda i requisiti delle imprese e degli operatori professionali forestali, fatti salvi i casi di taglio per autoconsumo fino a 25 tonnellate all'anno o fino a 0,5 ettari per richiedente, i tagli eseguiti dai soggetti che hanno diritto di legnatico secondo gli usi civici, e gli interventi di piccola manutenzione privi di impatto sul territorio. Devono in ogni caso essere rispettate le procedure, le tempistiche e le modalità esecutive previste nella parte seconda del presente regolamento per ciascuna tipologia di intervento.

2. Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 30 cm, riportante l'indicazione dell'area e del tipo di intervento, della proprietà, del

titolo di legittimazione al taglio e del soggetto che effettua l'intervento. L'area di cantiere comprende le aree in cui sono consentiti i lavori di taglio e del relativo esbosco.

3. Nei boschi, nei castagneti, collocati all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato sono vietate forme di segnaletica e l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione di quelle obbligatorie per disposizioni di legge.

4. La segnaletica relativa a manifestazioni a carattere temporaneo deve consistere possibilmente in materiali biodegradabili, non deve comportare danni ai soprassuoli e deve comunque essere rimossa al termine dell'evento.

Articolo 9

Vigilanza e sanzioni

1. Gli enti forestali svolgono le attività di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni connesse alle funzioni esercitate in materia ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015.

2. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla legge n. 353 del 2000 da parte degli enti forestali, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'art. 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti forestali e dagli enti di gestione delle Aree protette e dei siti Natura 2000. All'Arma dei Carabinieri e alle altre amministrazioni preposte a funzioni di controllo può essere consentito l'accesso al sistema telematico di cui all'art. 3, comma 3, per la condivisione dei dati utili alle relative attività ispettive e istituzionali.

3. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, ferme restando le sanzioni previste dalle normative statali e regionali di settore.

4. Alle violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale previste dal regolamento si applicano inoltre le disposizioni in materia di ripristino previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 34 del 2018 nei casi specificati dai singoli articoli del regolamento stesso.

5. Con atto della Giunta regionale sono approvati i valori delle piante ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni al regolamento previste dalla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, della legge regionale n. 30 del 1981.

6. La Regione al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e in relazione a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8) del presente regolamento con la direttiva di cui al comma 2 dell'art. 3bis della legge regionale n. 30 del 1981 disciplina le penalizzazioni da applicare alle imprese riconosciute responsabili delle violazioni di cui al presente articolo, che potranno arrivare fino alla sospensione dall'albo per un periodo massimo di 2 anni.

**PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

**TITOLO I
GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE AREE AD ESSI ASSIMILATE
AI SENSI DELLA NORMATIVA STATALE**

**Capo I
Pianificazione forestale**

**Articolo 10
Piani di gestione forestale**

1. I boschi e gli altri terreni e soprassuoli arborei rientranti negli ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 possono essere gestiti, in coerenza con gli indirizzi del piano Forestale Regionale, attraverso gli strumenti di Gestione Forestale Sostenibile previsti dalla legge regionale n. 30 del 1981 rappresentati dai piani di gestione forestale (cosiddetti piani economici o di assestamento forestale) di cui al presente articolo e dagli strumenti equivalenti di cui all'art. 11.
2. I piani di gestione forestale possono essere redatti e approvati per superfici superiori ai 50 ettari.
3. L'effettuazione degli interventi previsti dai piani di gestione forestale è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del presente regolamento sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano.
4. La Regione, i Comuni, gli altri Enti pubblici e i consorzi volontari, costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 30 del 1981, gestiscono il proprio patrimonio silvo-pastorale in base ad un piano di gestione forestale, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge regionale n. 30 del 1981. In assenza di piano di gestione forestale i tagli possono essere effettuati previa autorizzazione o comunicazione, ai sensi del presente regolamento, alle quali, in caso di proprietà forestali pubbliche di estensione superiore a 50 ettari dovrà sempre essere allegata una relazione di un tecnico forestale abilitato che attesti la conformità dell'intervento al presente regolamento, agli indirizzi del piano forestale regionale e alle finalità di cui al comma 7. Per gli interventi negli ambiti di cui al comma 10, in assenza di un documento di programmazione, l'attestazione della conformità degli interventi è effettuata da un tecnico forestale abilitato nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 73, comma 2, della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) e delle prescrizioni tecniche e dei criteri di valutazione tecnico-economica di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. I piani di gestione forestale, approvati secondo la metodologia e le procedure stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale, vengono attuati dal proprietario o dal gestore del bosco. Tutti gli interventi effettuati in attuazione dei piani di gestione forestale devono essere annotati a cura dei gestori del bosco nel registro particellare degli eventi, appositamente previsto nei piani.
6. I piani di gestione forestale individuano gli interventi selvicolturali e le attività connesse, programmandoli nel territorio e nel periodo di riferimento. Interventi di piccola entità non contemplati nel piano, finalizzati alla manutenzione del territorio e al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture (quali interventi su alberature stradali e vegetazione nelle pertinenze o comunque prospicienti ad immobili, ad impianti e a corsi d'acqua, o volti a risolvere problematiche presso i

confini con altre proprietà) possono comunque essere realizzati con le modalità e procedure previste dal presente regolamento.

7. I piani di gestione forestale in via eccezionale possono prevedere utilizzazioni forestali e modalità gestionali che si discostano da quelle previste dal presente regolamento al fine di rispondere a determinate e particolari esigenze di conservazione o di valorizzazione del territorio, comunque nel rispetto dei livelli di tutela, dei criteri generali e degli orientamenti selvicolturali individuati dal piano forestale regionale e da altri strumenti di pianificazione vigenti e più in generale dai criteri della gestione forestale sostenibile definiti nelle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE). Qualora nei piani si prevedano interventi in deroga alle disposizioni del regolamento dovranno essere esplicitate le motivazioni delle scelte effettuate e la conformità con gli strumenti di pianificazione e di indirizzo. Resta fermo che per quanto riguarda le modalità esecutive di intervento si applicano quelle previste dal regolamento, qualora esse non fossero esplicitamente disciplinate diversamente dal piano.

8. La Regione, sentito l'Ente forestale, può approvare varianti ai piani previa espressa richiesta dei proprietari o dei gestori dei boschi nel rispetto di quanto previsto dal comma 7. La Regione, può anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale in caso di eventi climatici o fitopatologici eccezionali, nonché in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico.

9. Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 7 del 2014 sono ricompresi tra gli strumenti di gestione forestale di cui alla legge regionale n. 30 del 1981 anche gli atti per la programmazione e la gestione degli interventi relativi ai boschi e alla vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, ai quali si applicano le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 72 a 75 della medesima legge regionale n. 7 del 2014 per quanto riguarda la loro approvazione e i loro contenuti nel rispetto di apposite linee guida, prescrizioni tecniche e criteri di valutazione tecnico-economica che costituiscono la metodologia di riferimento per la pianificazione forestale di detti ambiti.

Articolo 11

Strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale

1. Sono riconosciuti quali strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale, di cui all'articolo 10, piani di gestione semplificati, quali i piani di coltura e conservazione di cui alla legge regionale n. 30 del 1981. Tali piani semplificati sono finalizzati a:

- a) favorire la programmazione degli interventi forestali con le stesse finalità dei piani di cui all'articolo 10 su superfici medio-piccole.
- b) assicurare la stabilità e il mantenimento in efficienza delle operazioni forestali realizzate con contributo pubblico o comunque oggetto di sovvenzioni pubbliche, nonché il rispetto di impegni, vincoli e prescrizioni connessi.

2. I piani di cui al comma 1 in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall'Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015.

3. I piani semplificati si applicano:

- a) ai terreni rimboschiti o boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati senza limite di superficie;
- b) ai terreni imboschiti e alle piantagioni per arboricoltura da legno, comprese le piantagioni per pioppicoltura, senza limite di superficie;

- c) ai boschi e ad altri terreni e soprassuoli arborei rientranti negli ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 del regolamento, fino a 50 ettari di superficie;
- d) alle sistemazioni idraulico-forestali e ad altri interventi realizzati su superfici inferiori a 50 ettari nel bosco e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 per le finalità contemplate dal medesimo articolo.
4. I piani di gestione semplificati devono definire i turni e le tempistiche delle utilizzazioni, gli interventi di manutenzione e le cure colturali, le forme di governo e trattamento e sono redatti e approvati in conformità con gli indirizzi del piano forestale regionale, con i modelli e con i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al comma 7 dell'articolo 10. Attraverso i piani di gestione semplificati è possibile programmare interventi di utilizzazione aventi modalità che si discostino dai modelli selvicolturali proposti con il presente regolamento solo nei casi in cui tale deroga è esplicitamente indicata negli specifici articoli del regolamento stesso; tali interventi dovranno comunque essere adeguatamente motivati.
5. I piani di gestione semplificati hanno durata corrispondente ai turni o cicli di coltivazione in essi stabiliti; l'efficacia delle previsioni e delle disposizioni sulle utilizzazioni contenute nei piani può essere prorogata dall'Ente forestale, su richiesta dei gestori dei boschi per proseguire i trattamenti per un ulteriore ciclo colturale con i medesimi orientamenti selvicolturali.
6. I piani possono essere aggiornati con la revisione e l'adeguamento delle previsioni colturali sia in momenti intermedi del ciclo colturale, sia in seguito a tagli di utilizzazione a fine ciclo.
7. L'effettuazione degli interventi previsti dai piani di gestione semplificati è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del presente regolamento sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano.
8. I piani di gestione semplificati sono obbligatori per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.
9. Nel caso di interventi pubblici o comunque oggetto di sovvenzioni pubbliche, in assenza di un piano regolarmente approvato o in presenza di piani scaduti, si applicano le disposizioni del presente regolamento; la presente disposizione si applica anche ai terreni rimboschiti per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 e riconsegnati ai legittimi proprietari ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017.
10. La Giunta regionale, anche in attuazione di programmi di investimento del settore, può stabilire con appositi atti i criteri e le procedure per l'approvazione di piani semplificati inerenti particolari e specifiche tipologie di intervento.

Capo II

Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi

Articolo 12

Trasformazione in bosco ceduo

1. È vietata la conversione delle fustaie in boschi cedui; è vietato, altresì, il ripristino del governo a ceduo nei boschi già oggetto di interventi di conversione all'alto fusto.

2. È vietata la trasformazione in boschi cedui semplici dei boschi cedui composti o trattati a sterzo qualora essi abbiano superato l'età per cui debbano considerarsi invecchiati ai sensi dell'art. 36.
3. La trasformazione in boschi cedui semplici dei boschi cedui composti o trattati a sterzo che non abbiano un'età tale da essere considerati invecchiati è comunque soggetta a richiesta di autorizzazione; la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da un tecnico forestale abilitato che compri che lo stato dei soprassuoli e che dall'esame delle condizioni edafiche e stazionali non si evidenzino criticità specifiche in merito alla vitalità e alla capacità pollonifera delle ceppaie, la relazione dovrà documentare l'età dei polloni e la buona risposta delle ceppaie avvenuta a seguito dei tagli del turno precedente.
4. In particolare, per un bosco ceduo non invecchiato il passaggio dal trattamento a sterzo al trattamento a ceduo semplice può avvenire solo in maniera graduale tramite almeno due successivi tagli di curazione (entrambi soggetti alla procedura autorizzativa sopra descritta) tesi a rilasciare prevalentemente i polloni più giovani anche asportando più di un terzo dei polloni presenti, ma non più dei due terzi; la trasformazione dovrà essere sospesa qualora non si riscontri un adeguato sviluppo di nuovi polloni dalle ceppaie.
5. Eventuali deroghe ai divieti e alle procedure di cui sopra saranno ammesse qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per altri motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco e previa autorizzazione dell'Ente forestale o in esecuzione di ordinanze di altre autorità ad esse preposte.

Articolo 13

Governmento e trattamento dei boschi di neoformazione

1. I boschi di neoformazione, di età inferiore a 30 anni e superiore a 10 anni potranno essere assoggettati al taglio di utilizzazione con rilascio di matricine per indirizzarli al governo a bosco ceduo, nel rispetto dei turni minimi di cui all'art. 33 e dei limiti di superficie di cui all'art. 18 previsti per i boschi cedui.
2. I tagli di cui sopra sono soggetti a:
 - a) comunicazione, se riguardanti superfici inferiori a 2 ettari,
 - b) autorizzazione, per istanze riguardanti superfici superiori ai 2 ettari.
3. I boschi di neoformazione di età superiore ai 30 anni, non già gestiti attraverso una definita forma di governo, possono essere soggetti ad interventi selvicolturali per indirizzarli verso la forma di trattamento a bosco ceduo semplice o a bosco ceduo composto, previa richiesta di autorizzazione all'Ente forestale accompagnata da relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato che compri che:
 - a) gli individui arborei presenti hanno età prevalente inferiore a quella che nel primo comma dell'art. 36 viene indicata, specie per specie, per i boschi cedui invecchiati;
 - b) esistono condizioni stazionali idonee e non sono presenti fattori biotici e abiotici che possano far presupporre ad una mancata capacità di rinnovazione agamica da parte delle specie forestali oggetto di taglio.
4. Il trattamento a ceduo semplice del bosco non già gestito attraverso una definita forma di governo è autorizzabile se gli eventuali esemplari nati da seme e con fusto monocormico di età superiore a 40 anni o con diametro superiore a 20 cm, misurato a 1,30 m d'altezza, hanno una consistenza numerica inferiore a 160 per ettaro; tali individui dovranno essere obbligatoriamente rilasciati come matricine.

5. Nei soprassuoli forestali in cui sono presenti un numero di piante per ettaro compreso tra 160 e 400, aventi le caratteristiche descritte nel comma 4, è consentito chiedere l'autorizzazione esclusivamente per il trattamento a bosco ceduo composto.

6. Se non si verificano le condizioni elencate ai commi precedenti, l'intervento di ceduzione è vietato e la gestione del soprassuolo deve seguire necessariamente le norme per le fustaie coetanee, nel caso in cui i boschi di neoformazione siano caratterizzati da soprassuoli coetaneiformi, o quelle per le fustaie disetanee, nel caso di soprassuoli con struttura irregolare.

Articolo 14

Sradicamento di piante e ceppaie nei boschi

1. Nei boschi lo sradicamento delle piante e delle ceppaie vive è di norma vietato, eccezione fatta per casistiche espressamente previste dal presente regolamento, nonché per i casi soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco rilasciate ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011.

2. L'Ente forestale può autorizzare l'asportazione, con il consenso del proprietario, dettando le dovute modalità e precauzioni, di un numero limitato di esemplari di specie arboree ad uso bonsai.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 17 e 19, le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati e che il terreno, nel luogo dello scavo, sia prontamente livellato ed inerbito oppure rimboschito con piante appartenenti alla vegetazione autoctona.

4. Anche successivamente alle attività selvicolturali, qualora non sussistano specifiche motivazioni fitosanitarie o di sicurezza pubblica, laddove presenti devono essere sempre rilasciati alcuni tronchi morti in piedi (almeno 2 ad ettaro) o già a terra e marcescenti.

Articolo 15

Rinnovazione anticipata dei boschi per mutarne la composizione specifica

1. Nei boschi è di norma liberamente effettuabile la sottopiantagione o la semina di specie autoctone nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), fatta eccezione per le aree protette e i siti della rete Natura 2000, dove è necessaria l'autorizzazione dell'Ente forestale.

2. La rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica, che comporti l'estirpazione di ceppaie e la conseguente lavorazione del suolo è vietata.

3. È ammesso il cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso l'eventuale taglio su piccole superfici (inferiori a mezzo ettaro) e l'introduzione (tramite semina o piantagione) di specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente forestale.

4. Nelle fustaie l'intervento può essere anticipato rispetto ai turni minimi stabiliti per il taglio raso di ciascuna specie e non deve comportare la modifica della forma di governo; è necessario procedere all'aggiornamento del piano di coltura e conservazione eventualmente preesistente.

5. Le superfici tagliate, pur privilegiando le aree più idonee all'intervento, devono essere distribuite in maniera uniforme nel soprassuolo che si intende rinnovare, devono essere opportunamente distanziate tra loro e non possono interessare più del 40% della superficie dell'intero soprassuolo.

6. Ulteriori analoghi interventi nel medesimo soprassuolo possono essere autorizzati solo ad avvenuta affermazione della rinnovazione nelle tagliate precedenti attestata da relazione sottoscritta da tecnico forestale abilitato.

7. In presenza di rinnovazione naturale diffusa, non si deve necessariamente prevedere la rinnovazione artificiale, ma si devono privilegiare tecniche di abbattimento ed esbosco che salvaguardino lo strato sottostante di specie autoctone anche con l'utilizzo di gru a cavo.

8. L'autorizzazione è subordinata alla realizzazione dei lavori di manutenzione (cure colturali), se necessari, fino ad affermazione avvenuta del nuovo bosco.

9. E' fatto comunque obbligo di provvedere artificialmente alla rinnovazione e alle successive cure colturali nel caso in cui quella naturale non si affermi.

10. L'introduzione di specie alloctone è ammessa solo in mescolanza con specie autoctone e finalizzato alla valorizzazione delle superfici forestali che prevedano lo sviluppo di soprassuoli con maggiori potenzialità produttive.

11. Per la sostituzione nei rimboschimenti di conifere alloctone deperienti, purché queste abbiano comunque già assolto al loro ruolo di piante pioniere di formazione di un suolo forestale funzionale all'insediamento di altre specie, possono essere eseguiti tagli di utilizzazione senza che necessariamente vengano rispettate le limitazioni di superficie di cui ai commi 5 e 6, ferme restando le altre condizioni stabilite dal presente articolo, previa presentazione di un piano di gestione ordinario o semplificato di cui agli art. 10 e 11 o l'aggiornamento del piano di coltura e conservazione eventualmente preesistente.

12. L'Ente forestale prescrive le modalità dei lavori da eseguire, e il termine entro il quale i lavori devono essere completati. L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco e per le successive cure colturali nel caso in cui si verifichi la mancata rinnovazione naturale; in alternativa e a seguito di verifica della inadempienza del proprietario o dell'impresa esecutrice dei lavori l'ente forestale stabilisce un termine perentorio entro il quale devono essere effettuati gli interventi di ripristino, trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 34 del 2018 l'Ente procede direttamente all'esecuzione dei lavori, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificati sulla base dei prezzi regionali vigenti sono posti a carico del responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Capo III

Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

Articolo 16

Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali

1. Nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture.

2. Nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti:

- a) i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno;
- b) i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio,
- c) i tagli di utilizzazione dal 1 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie.

3. Qualora ricorrano circostanze meteo-climatiche particolari l'Ente forestale per territorio può posticipare o anticipare la durata di detti periodi per un massimo di 15 giorni.

4. In tutti i boschi i tagli per la manutenzione di reti e infrastrutture tecnologiche di servizi con funzione pubblica sono realizzati come segue:

- a) sono sempre consentiti in qualsiasi stagione dell'anno senza obbligo di comunicazione o autorizzazione gli interventi nelle aree di pertinenza delle reti di servizio pubblico, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti simili, per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e comunque in tutte le aree su cui insistono le relative servitù;
- b) sono ammessi i tagli di ceduzione dei polloni nonché i tagli o la potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per gli impianti stessi o che a causa del loro accrescimento possono interferire con gli impianti; non devono necessariamente essere rispettati i turni minimi previsti dal presente regolamento;
- c) il taglio delle piante deve comunque avvenire alla base della pianta e non è quindi ammessa la capitozzatura della vegetazione arborea; è sempre dovuto l'allestimento del legname qualora non se ne preveda l'esbosco;

5. Previa comunicazione, nelle aree di pertinenza delle sistemazioni idraulico-forestali e di altri manufatti pubblici o privati e della viabilità privata è consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità o per la stabilità dei manufatti; questi interventi sono esenti da comunicazione quando rientrano nei limiti di superficie previsti dall'art. 6.

6. Nella gestione dei soprassuoli forestali immediatamente prospicienti alle fasce di rispetto delle reti tecnologiche di cui al comma 4, per una larghezza variabile in funzione della struttura del bosco e della morfologia del territorio, ma comunque non superiore a 15 metri per lato, si deve anche tenere conto della necessità di contenere il rischio di danni agli impianti, in particolare in occasione di eventi meteorici che possono incrementare il rischio di caduta di piante o parti di esse. A tale fine sono favoriti gli interventi atti a incrementare la resilienza dei soprassuoli come i diradamenti, gli interventi di contenimento di infestanti, l'eliminazione di specie alloctone o fuori areale e le potature.

7. Nelle aree immediatamente prospicienti le fasce di rispetto delle reti tecnologiche di cui al comma 6, previa comunicazione, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, sono altresì consentiti:

- a) interventi selvicolturali quali i diradamenti di tipo alto indipendentemente dalla densità e dall'età del soprassuolo, nonché il taglio di esemplari arborei la cui altezza in relazione alla distanza dalle strutture aeree possa arrecare danni agli impianti stessi in caso di caduta;
- b) altre deroghe ai previsti modelli gestionali, quali il taglio anticipato dei boschi cedui anche senza rispettare i turni minimi previsti dal presente regolamento, la riduzione delle matricine sia come numero che come dimensione, il passaggio a forme di gestione del bosco che prevedano periodiche riduzioni degli strati dominanti della vegetazione arborea come nel caso del bosco ceduo trattato con taglio a sterzo.

8. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 7 deve comunque essere assicurato il mantenimento di una copertura arborea del suolo non inferiore al 20%; previa autorizzazione dell'Ente

forestale possono essere derogati i periodi di esecuzione dei tagli stabiliti per i boschi cedui nei precedenti commi 2 e 3.

9. Il materiale legnoso derivante dagli interventi previsti ai commi 4, 5, 6 e 7, se rilasciato sul posto per un determinato periodo di tempo o se non se ne prevede l'esbosco, dovrà essere collocato a distanza di sicurezza dalla viabilità e dai corsi d'acqua in modo da ridurre il più possibile i rischi di incendio boschivo e di fluitazione.

10. L'ente forestale, per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 può prescrivere limitazioni e specifiche modalità di intervento, anche con provvedimenti generali.

Articolo 17

Modalità di esecuzione dei tagli

1. Il taglio di utilizzazione dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e che la superficie di taglio resti inclinata e risulti in prossimità del colletto.

2. Le tecniche di abbattimento devono salvaguardare le altre piante non interessate dal taglio e il novellame sottostante.

3. Nell'esecuzione degli interventi di utilizzazione del bosco devono essere mantenute, compatibilmente con la forma di governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora non alloctona con particolare riferimento alle specie secondarie e sporadiche. Laddove presenti, devono essere mantenuti almeno due esemplari per ettaro di tronchi morti in piedi o già a terra e marcescenti, sempreché non sussistano specifiche controindicazioni di tipo fitosanitario o di sicurezza pubblica.

4. Ai fini dell'autorizzazione al taglio l'ente forestale può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere, o di quelle da mantenere o prevedere la realizzazione di aree di saggio dimostrative proporzionali, in numero e superficie, all'estensione della tagliata e all'eterogeneità del soprassuolo.

5. Gli interventi colturali e le utilizzazioni nei boschi iscritti nel registro regionale del materiale forestale di moltiplicazione destinato alla forestazione di cui alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) dovranno favorire lo sviluppo delle specie per le quali le aree sono iscritte al registro regionale mantenendo obbligatoriamente, come portaseme, un congruo numero di esemplari delle specie individuate dal registro, al fine di mantenere e incrementare la capacità di fruttificazione delle stesse e la conseguente produzione di seme; i criteri selvicolturali con cui verranno eseguiti gli interventi potranno essere eventualmente inseriti in uno specifico piano di gestione semplificato approvato dall'Ente forestale, sentito il parere del Servizio regionale competente.

Art. 18 - Limitazione all'estensione dei tagli

1. Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1981, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a:

- a) 8 ettari per i cedui semplici, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni;
- b) 2 ettari per le fustaie trattate a taglio raso, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 5 anni.

2. La contiguità delle superfici di taglio si considera interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza minima pari a 100 m.

3. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è richiesto esclusivamente per i casi sotto riportati che sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento; più precisamente la norma si applica per:

- a) il trattamento a ceduo semplice di superfici accorpate superiori a 2 ettari di boschi cedui in turno (artt. 32-33);
- b) il taglio a raso di fustaie coetanee (art. 26);
- c) gli interventi nei cedui semplici invecchiati su aree di taglio di estensione superiore a 5.000 metri quadri (art. 36 comma 5);
- d) il governo a ceduo semplice dei boschi di neoformazione per superfici accorpate superiori a 2 ettari o per età superiori a 30 anni (art. 13 comma 2, lettera b) e comma 5),
- e) le trasformazioni da ceduo composto in ceduo semplice o da ceduo a sterzo a ceduo semplice (art. 12 commi 3 e 4),
- f) i tagli a ceduo semplice e i tagli a raso delle fustaie quando è richiesta l'autorizzazione nelle aree con criticità ambientali di cui all'art. 19.

4. Le condizioni previste al comma 1, lettere a) e b) vengono verificate dall'Ente forestale durante l'istruttoria per l'autorizzazione e, se necessario, possono essere prescritti i rilasci di fasce arborate per creare la dovuta discontinuità tra i tagli.

5. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 relative alla contiguità delle superfici di taglio non si applicano ai seguenti casi:

- a) tagli per autoconsumo,
- b) tagli per la manutenzione di infrastrutture tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico,
- c) tagli eseguiti in ottemperanza a ordinanze prescrittive,
- d) tagli particolari autorizzati per motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per altri motivi di interesse pubblico.

6. Sono ammissibili tagli con trattamento a ceduo semplice su superfici maggiori e per intervalli di tempo diversi da quanto indicato al comma 1, solo qualora sia accertato, sulla base di apposito piano di gestione ordinario o semplificato di cui agli artt. 10 e 11, che non sussistono controindicazioni rispetto alle finalità generali del regio decreto n. 3267 del 1923 e della legge regionale n. 30 del 1981.

7. Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate dalle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 metri quadri.

8. Nell'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà pubblica ubicati in prossimità delle strade forestali, e della viabilità ad uso pubblico compresa la rete sentieristica deve essere assicurata una forma di governo e trattamento che mantenga una copertura al suolo delle chiome arboree non inferiore al 50% con le specifiche modalità previste dal presente regolamento per i trattamenti scelti.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano fino a 15 metri di distanza dal bordo viario, e nel caso della viabilità stradale all'esterno delle eventuali fasce di rispetto e sicurezza previste dalla normativa vigente.

10. Gli Enti competenti possono prescrivere modalità esecutive diverse da quelle indicate nei commi 8 e 9 per motivi ambientali, paesaggistici o idrogeologici.

Articolo 19

Norme di gestione delle aree con criticità ambientali

1. Nei boschi delle aree aventi una pendenza media superiore al 100%, dei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) per interventi su superfici inferiori a 1 ettaro si applicano le procedure di comunicazione e di autorizzazione e le limitazioni definite nel presente regolamento;
- b) per interventi di estensione superiore a 1 ettaro è sempre necessaria la richiesta di autorizzazione corredata da un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato; l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ente forestale previa acquisizione del parere dell'Ente competente in materia di vincolo idrogeologico;
- c) con la medesima procedura autorizzativa di cui alla lettera b), nei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi può altresì essere consentito il taglio raso del ceduo, anche senza rilascio di matricine, e il taglio raso della fustaia a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; possono inoltre essere concesse deroghe relativamente ai turni minimi e massimi previsti dal presente regolamento;
- d) nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare, l'esecuzione degli interventi soggetti a comunicazione e ad autorizzazione deve inoltre conformarsi alle norme di settore previste per ogni singola perimetrazione;
- e) la realizzazione di interventi in attuazione dei piani di gestione previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento è sempre soggetta alla sola comunicazione;

2. Nei boschi delle aree situate oltre i 1.500 metri sul livello del mare (s.l.m.) è favorita l'evoluzione naturale, la gestione controllata può essere autorizzata previa presentazione di un progetto a firma di un tecnico forestale abilitato che preveda interventi selvicolturali che seguano principi conservativi, di protezione e di massimizzazione dei servizi ecosistemici del bosco. La gestione attiva di queste aree può essere, altresì, disciplinata attraverso piani di gestione ordinari o semplificati di cui agli artt. 10 e 11 dei beni silvopastorali.

3. Per l'esecuzione degli interventi su superfici superiori a 1 ettaro di cui al comma 1, lettere b) e c) e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 deve essere prevista, inoltre, la direzione lavori da parte di un professionista competente in materia e la certificazione della regolare esecuzione degli stessi.

4. Nelle aree disciplinate dal presente articolo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate solamente previa autorizzazione dell'Ente forestale.

Articolo 20

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.

2. Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere asportato dalle tagliate o almeno concentrato in imposti temporanei in prossimità della viabilità permanente o temporanea in funzione di un suo successivo prelievo ed esbosco con mezzi motorizzati.

3. Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all'art. 8, qualora gli abbattimenti delle piante siano

effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, il termine del 15 luglio fissato dal comma 2 può essere derogato purché si proceda allo sgombero e all'allestimento del legname comunque entro 90 giorni dalla fine delle operazioni di taglio. In questo caso, in particolare per i boschi cedui si dovranno prevedere tecniche di esbosco a basso impatto, evitando il trascinarsi diffuso delle piante abbattute o il passaggio sulle ceppaie con mezzi meccanici per evitare di danneggiare in modo significativo la rinnovazione e la ripresa vegetativa del bosco.

4. Una volta trascorsi i termini di cui sopra, non è più consentito percorrere con mezzi motorizzati le tagliate.

5. Per quanto riguarda le operazioni di sgombero delle tagliate, qualora ricorrano particolari circostanze meteorologiche avverse, l'Ente forestale può autorizzare, su richiesta degli interessati, eventuali deroghe alla tempistica di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. Nei casi in cui non si intenda esboscare il legname derivante dalle utilizzazioni lo stesso dovrà essere concentrato nei luoghi più opportuni. In quest'ultimo caso occorre darne informazione all'atto di presentazione della comunicazione o autorizzazione.

7. Per motivi fitosanitari o di sicurezza idrogeologica, l'Ente forestale può imporre la rimozione del legname abbandonato in luoghi ritenuti non idonei, dettando le tempistiche entro le quali eseguire i lavori.

8. Al fine di restituire al suolo il carbonio e gli elementi nutritivi contenuti nel legno e nella corteccia, le ramaglie e i residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei boschi cedui, possono o essere mantenuti nell'area di caduta o concentrati in andane negli spazi liberi dal novellame, avendo comunque cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di non arrecare danni alla rinnovazione.

9. Nell'utilizzazione dei boschi cedui è consentito il posizionamento di una parte della ramaglia sopra ed intorno alle ceppaie appena tagliate a protezione dalla brucatura delle stesse da parte degli ungulati, ma in modo tale da non arrecare danno o impedimento alla rinnovazione.

10. Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dalle cesse antincendio, dalla viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri e lateralmente a queste aree per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 metri.

11. È sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua e lateralmente all'alveo per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 metri.

Articolo 21

Esbosco dei prodotti

1. Il transito in bosco dei trattori forestali e di altri mezzi motorizzati lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di taglio, concentrazione ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente forestale per particolari situazioni nel corso dei lavori, quali rinnovazione in atto, costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi.

2. È sempre possibile l'esbosco con animali e l'uso di condotti artificiali o risine per la movimentazione del materiale legnoso.

3. L'apertura nel bosco di piste temporanee a perdere o il ripristino temporaneo di piste preesistenti deve essere sempre indicata nelle richieste di autorizzazione o nelle comunicazioni previste per la realizzazione degli interventi selvicolturali, ancorché comporti solo minimi movimenti di terreno.

Tale segnalazione assume anche valore di comunicazione ai sensi della normativa sul vincolo idrogeologico per i territori soggetti a tale disciplina.

4. L'esbosco del materiale legnoso già concentrato in prossimità della viabilità permanente e temporanea può avvenire in qualsiasi stagione dell'anno a condizione che non vengano arrecati danni alla viabilità, al suolo e al soprassuolo.

5. Le piste di esbosco temporanee possono essere utilizzate per attività connesse alle utilizzazioni forestali di aree boschive esclusivamente durante il periodo di validità della autorizzazione o comunicazione o per le attività liberamente esercitabili nel periodo strettamente necessario per la movimentazione dei prodotti legnosi derivanti da tali aree. Le attività devono essere eseguite nei periodi stagionali più idonei, al fine di evitare danneggiamenti del suolo; in ogni caso in presenza di scanalature e affossamenti si deve procedere al livellamento del terreno ed eventualmente al ripristino dei preesistenti percorsi naturali di deflusso delle acque.

6. A conclusione dei lavori di esbosco gli enti competenti, anche al fine di ridurre il rischio di dissesto idrogeologico e di fenomeni erosivi ed altri usi impropri, possono prescrivere specifiche interventi idonei a limitare il passaggio come il posizionamento su parte delle piste di massi, di tronchi o di andane costituite da ramaglie, evitando però le aree di rispetto laterali ai corsi d'acqua, alle cesse antincendio e alla viabilità permanente.

7. È sempre consentita la manutenzione ordinaria della viabilità permanente funzionale agli interventi selvicolturali. Qualora l'uso dei mezzi meccanici comprometta le condizioni di percorribilità della viabilità permanente utilizzata per l'esbosco e per il trasporto del legname, è fatto obbligo agli autori delle utilizzazioni forestali di ripristinare il buono stato della viabilità e il recupero delle condizioni preesistenti alle utilizzazioni. Le operazioni di ripristino del fondo stradale devono essere eseguite entro il periodo di validità dell'autorizzazione o comunicazione, dandone, qualora ne ricorrano gli estremi, preventiva comunicazione, ai sensi dell'art. 150, comma 7, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'Ente competente in materia di vincolo idrogeologico. L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese da sostenersi per il ripristino del fondo stradale e di eventuali danni arrecati al suolo ed alla vegetazione; in alternativa e a seguito di verifica della inadempienza dell'impresa esecutrice dei lavori l'ente forestale stabilisce un termine perentorio entro il quale devono essere effettuati gli interventi di ripristino, trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 34 del 2018 l'Ente procede direttamente all'esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificati sulla base dei prezzi regionali vigenti sono posti a carico del responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

8. L'Ente forestale può autorizzare eventuali deroghe ai termini e alle tempistiche di cui ai commi precedenti qualora ricorrano particolari circostanze meteorologiche avverse.

Articolo 22

Gru a cavo

1. Al fine di ridurre l'apertura di nuove piste di esbosco è favorita l'installazione temporanea di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali.

2. L'installazione di gru a cavo semoventi su mezzi motorizzati con linee non superiori a 700 metri ed il cui cavo portante non superi l'altezza delle chiome delle piante, sempre che le linee non attraversino strade ad uso pubblico, ivi compresa la sentieristica opportunamente segnalata, è subordinata alla presentazione di comunicazione all'Ente forestale ai sensi dell'art. 5,

contestualmente alla richiesta di utilizzazione del bosco, corredata dalla cartografia degli interventi selvicolturali e dall'ubicazione dell'impianto, dalla dislocazione delle piazzole di lavoro e deposito legname ed eventuali interventi di ripristino e dall'assenso dei proprietari dei fondi interessati da eventuali tagli per realizzazione dei varchi.

3. In caso di impianti di dimensioni maggiori di cui al comma 1 o nel caso in cui debbano essere attraversate strade ad uso pubblico, ivi compresa la sentieristica opportunamente segnalata, alla richiesta di autorizzazione o alla comunicazione all'ente forestale deve essere allegata una relazione corredata di localizzazione dell'impianto su sezioni C.T.R. in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, la dichiarazione di assenso dei proprietari dei fondi interessati, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. L'Ente forestale provvede a inoltrare tale documentazione al Comune competente, ai fini della comunicazione prevista per le opere temporanee dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013. La comunicazione non può avere validità superiore a 6 mesi.

4. L'installazione e l'uso degli impianti di cui ai commi 2 e 3 devono essere effettuate da operatori forestali i quali devono seguire le direttive vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della navigazione aerea e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

5. Nei soprassuoli boschivi oggetto di intervento selvicolturale nei quali la dislocazione degli impianti a cavo, anche per effetto dei diradamenti conseguenti ai lavori stessi, non richiede ulteriori specifici tagli della vegetazione esistente, non sono previste limitazioni alla operatività degli impianti, negli altri casi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere di norma una larghezza massima di 5 metri per i boschi cedui e 8 metri per i boschi cedui in conversione all'alto fusto e di 10 metri per le fustaie, e la spaziatura minima tra i varchi non sarà inferiore a 70 metri.

6. Tutti gli interventi che prevedano l'utilizzo di gru a cavo o teleferiche devono inoltre essere comunicati tramite il numero verde regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dandone così avviso ai Vigili del Fuoco e al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna: dovranno essere specificati la data di installazione della struttura, la presunta data di rimozione, il numero della comunicazione o della autorizzazione inserita nel sistema telematico previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

7. Entro 30 giorni dall'avvenuta rimozione dei cavi sospesi, a conferma dell'ultimazione dei lavori deve essere inviata una seconda comunicazione utilizzando le medesime modalità di cui al comma 6.

Capo IV **Boschi d'alto fusto**

Articolo 23 **Fustaie. Norme comuni**

1. Il presente capo disciplina la gestione delle fustaie sia di origine gamica che agamica, ivi comprese le fustaie transitorie derivanti da interventi di avviamento all'alto fusto, distinguendo specifiche norme per le fustaie disetanee, per pedale o per gruppi, e per quelle coetanee, compresi anche i popolamenti di età diverse ma con strutture coetaneiformi. I boschi d'alto fusto con soprassuolo irregolare, ossia non coetanei né disetanei, ai fini del taglio vengono considerati come fustaie disetanee, salvo espressa e diversa indicazione dell'Ente forestale.

2. Il taglio a raso delle fustaie è sempre soggetto ad autorizzazione, fatte salve le deroghe di cui all'art. 6; dovranno essere osservate le prescrizioni dei successivi articoli 25 e 26 e dovranno essere mantenute le fasce di rispetto previste dall'art. 18.
3. Per i tagli di utilizzazione di ampiezza inferiore a 1 ettaro volti alla rinnovazione delle fustaie ed eseguiti con modalità differenti dal taglio raso occorre dare comunicazione all'Ente forestale, sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 6.
4. Per tutti i tagli di utilizzazione volti alla rinnovazione delle fustaie di ampiezza complessiva superiore ad 1 ettaro, ancorché diversi dal taglio raso, occorre ugualmente chiedere preventiva autorizzazione all'Ente forestale.
5. Per tutti i tagli di rinnovazione di ampiezza complessiva superiore ad 1 ettaro, ivi inclusi i tagli a raso, l'autorizzazione dovrà essere presentata allegando uno specifico progetto, redatto da un tecnico forestale abilitato, che contenga almeno i seguenti elementi:
 - a) conformità con la pianificazione territoriale vigente;
 - b) ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista, riferimenti catastali;
 - c) indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado medio di copertura del soprassuolo;
 - d) criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa che cade al taglio e di quella residua, e le modalità di esbosco che si intendono adottare;
 - e) forme di governo e di trattamento che si intendono adottare in prospettiva.
6. I tagli di sementazione e gli eventuali tagli secondari nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi e i tagli di curazione nelle fustaie disetanee sono subordinati alla individuazione delle piante da abbattere, tramite martellata eseguita da un tecnico forestale abilitato, la documentazione tecnica risultante dalla martellata deve essere allegata alla comunicazione o alla richiesta di autorizzazione. In fase di istruttoria, l'Ente forestale può modificare i criteri proposti per la martellata che potranno essere rivisti anche attraverso sopralluoghi congiunti.
7. Le modalità esecutive e le procedure relative ai diradamenti e ai tagli di preparazione sono disciplinate dall'art. 24.
8. Qualora gli interventi vengano realizzati in difformità da quanto previsto nella comunicazione o nell'istanza di taglio e da quanto prescritto dall'Ente forestale, l'Ente stesso può far sospendere il taglio.
9. L'Ente forestale prescrive le modalità dei lavori da eseguire, e il termine entro il quale i lavori devono essere completati.

Articolo 24

Diradamenti e tagli intercalari nelle fustaie

1. Nelle fustaie è consentita senza necessità di comunicazione o di autorizzazione e in qualsiasi momento l'asportazione di piante secche e l'utilizzazione di sporadici alberi stroncati da eventi calamitosi, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e purché non si arrechi danno al bosco.
2. Nelle fustaie coetanee, previa comunicazione all'Ente forestale, sono consentiti diradamenti ed eventuali tagli di preparazione che eliminano le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti. I tagli devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate al massimo di 1 metro.

3. I diradamenti delle fustaie coetanee con intensità superiori, finalizzati al miglioramento della struttura e delle funzionalità del bosco, sono soggetti ad autorizzazione nel rispetto delle limitazioni generali di seguito riportate:

- a) il prelievo non può interessare di norma più del 40% degli individui arborei; gli individui rimanenti devono avere una distribuzione omogenea su tutta la superficie oggetto di intervento;
- b) nell'esecuzione dei diradamenti su giovani impianti non si devono comunque determinare densità inferiori a 800 individui per ettaro per soprassuoli di età inferiore a 15 anni e inferiori a 600 individui per ettaro per soprassuoli di età inferiore a 35 anni; tale indicazione non ha valore per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve che utilizzano specie a rapido accrescimento.

4. Per interventi che prevedono una distanza massima fra le chiome delle piante superstiti inferiore ai 3 metri, l'autorizzazione può non essere accompagnata da allegati progettuali.

5. Le richieste di autorizzazione per diradamenti che, fra le chiome superstiti, prevedano distanze superiori ai 3 metri, o una asportazione di piante in numero superiore al 40% e comunque inferiore al 60%, devono essere accompagnate da specifico progetto di utilizzazione sottoscritto da tecnico forestale abilitato avente le caratteristiche già riportate nell'art. 23 e che attesti l'idoneità dei soprassuoli a sostenere le modalità di intervento progettate. Per l'esecuzione degli interventi deve inoltre essere prevista la direzione lavori di un professionista competente in materia e la certificazione della regolare esecuzione degli stessi. L'asportazione di piante non può in ogni caso essere superiore al 60% del totale.

6. Per facilitare l'esecuzione di interventi meccanizzati e per consentire il passaggio delle macchine forestali, possono altresì essere effettuati tagli geometrici a strisce o a buche. La larghezza media delle strisce non potrà superare i 5 metri misurati tra le chiome delle piante rimanenti. Le buche non possono avere dimensioni superiori a 1.000 metri quadri ciascuna. Tra una striscia diradata e l'altra, e tra un varco diradato e l'altro, devono sempre essere rilasciate fasce di bosco larghe almeno 10 metri su cui non si interviene, o si interviene con prelievi di bassa intensità aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

7. Con i piani di gestione di cui agli art. 10 e 11 si potranno programmare diradamenti e tagli intercalari aventi modelli di intervento che si discostino da quanto disciplinato nei precedenti commi purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione in essi stabilito.

8. In funzione della fertilità e della morfologia della stazione, dell'età e dello stadio di sviluppo del popolamento, in sede di autorizzazione l'Ente forestale può prescrivere specifici parametri più restrittivi rispetto a quelli sopra descritti e per richieste inerenti superfici di taglio superiori ai 2 ettari può prescrivere una ripartizione dei prelievi nel tempo, richiedendo una programmazione pluriennale degli interventi, riservandosi altresì la facoltà di sospendere gli interventi programmati qualora si verificassero danni ai soprassuoli diradati a causa dell'età, delle specie, delle modalità operative e delle condizioni ambientali nelle aree in cui sono già stati effettuati i tagli precedenti.

Articolo 25

Fustaie coetanee trattate a taglio raso e a tagli successivi. Turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione

1. Nelle fustaie coetanee, il taglio raso con eventuale rilascio di riserve si effettua con il rispetto dei turni minimi di seguito stabiliti, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli artt. 18 e 23.

2. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione sono i seguenti:

a)	fustaie di faggio	anni 90;
b)	fustaie di querce	anni 90;
c)	fustaie miste di conifere e latifoglie	anni 90;
d)	fustaie di abeti	anni 70;
e)	fustaie di pini	anni 70;
f)	fustaie di carpini o frassini	anni 70;
g)	fustaie di castagno o ontani	anni 60;
h)	fustaie di douglasia	anni 50;
i)	fustaie di pioppo e salice o robinia	anni 15.

3. In riferimento al comma 2 e in caso di popolamenti misti con la presenza di almeno un 40% di individui di altre specie per le quali sono stabiliti turni minimi più lunghi, il taglio definitivo deve rispettare i turni delle altre specie presenti.

4. Turni inferiori a quelli stabiliti al comma 2 sono possibili eccezionalmente, solo se previsti con piano di gestione ordinario o semplificato di cui agli art. 10 e 11 o con l'aggiornamento del preesistente piano di coltura e conservazione.

Articolo 26

Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria

1. La pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto può essere autorizzata ai sensi dell'art. 4 quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate degli ultimi 5 anni come previsto dall'articolo 18 al fine di evitare contiguità tra le stesse;
- b) siano già presenti nel piano sottoposto semenzali e novellame o, in assenza di rinnovazione preesistente, si potrà intervenire solo entro una distanza inferiore a 40 metri da adiacenti aree boscate di margine costituite da piante mature o comunque in grado di fruttificare e riprodursi.

2. In assenza delle condizioni di cui al comma 1, il taglio raso può essere realizzato solo in attuazione dei piani di gestione forestale di cui all'art. 10.

3. Dovranno comunque sempre essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del D.Lgs n. 42 del 2004.

4. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere sgombrati ed anche rimboschiti, qualora non si verifichi la rinnovazione naturale.

5. Fermo restando che, in qualunque momento, in caso di irregolarità nell'esecuzione degli interventi, l'Ente forestale può sospendere il taglio; l'Ente forestale può chiedere inoltre la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco e per le successive cure colturali, qualora non si verifichi la rinnovazione naturale; in alternativa e a seguito di verifica della mancata rinnovazione l'Ente forestale stabilisce un termine perentorio entro il quale devono essere effettuati gli interventi di ripristino, trascorso tale termine, l'Ente procede ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 34 del 2018 all'esecuzione dei lavori, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificati sulla base dei prezzi regionali vigenti sono posti a carico dei responsabili delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

6. Qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico, in sede di autorizzazione l'Ente forestale può consentire il taglio raso di fustaie coetanee o disetanee senza che necessariamente siano rispettate le condizioni e le distanze di cui al comma 1 e che vengano

- c) boschi di faggio metri cubi 220;
- d) boschi di querce metri cubi 150;
- e) boschi di pini metri cubi 150.

5. Il taglio di sgombero, preceduto o meno da tagli secondari in conformità con l'andamento della rinnovazione, non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata e documentata da relazione di un tecnico forestale abilitato da allegare alla comunicazione o alla istanza di taglio.

6. Dopo 10 anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione, l'Ente forestale può autorizzare il taglio di sgombero per superfici contigue non superiori a 2 ettari, disponendo la successiva rinnovazione artificiale.

7. Con i piani di gestione di cui agli art. 10 e 11 si potranno programmare, con specifica e argomentata motivazione, i tagli successivi con modalità che si discostino da quanto disciplinato nei precedenti commi purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione in essi stabilito.

Articolo 29 **Fustaie disetanee**

1. Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, per pedale o per gruppi, l'utilizzazione deve essere eseguita con criteri essenzialmente colturali, favorendo la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione la cui entità dovrà essere valutata a seconda del tipo di bosco, che non deve comunque mai scendere al di sotto di 160 metri cubi per ettaro.

2. Il tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.

3. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 38 e 39 e i casi di fusti stroncati e di eventuali piante morte.

4. I piani di gestione di cui agli art. 10 e 11 possono prevedere tassi di utilizzazione e periodi di curazione diversi da quelli definiti nel presente articolo se ne viene dimostrata la sostenibilità ambientale ed economica attraverso adeguati rilievi ed elaborazioni dendrometriche.

Articolo 30 **Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale**

1. È sempre consentito, nei periodi di riposo vegetativo di cui all'art. 16, il taglio dei polloni basali di qualsiasi dimensione per la conservazione di esemplari di castagno da frutto ancora vitali.

2. Nei boschi a dominanza di *Castanea sativa* (habitat forestali) con presenza significativa di piante secolari ancora vitali derivanti da impianti produttivi da frutto, abbandonati e rinaturalizzati del tutto o in parte per l'ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine naturale nei quali sono prevalenti le funzioni ecosistemiche e il valore storico-testimoniale e naturalistico, l'Ente forestale può autorizzare l'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) potature di recupero delle piante da frutto, nei periodi di riposo vegetativo di cui all'art. 16;
- b) taglio dei castagni da frutto irrecuperabili, purché siano mantenuti tutti gli esemplari in buono o discreto stato vegetativo;
- c) taglio di piante eventualmente presenti nell'area di proiezione delle chiome delle piante esistenti e in prossimità delle piante innestate;

- d) selezione e innesto di piante nate da seme e di polloni delle ceppaie di castagno preesistenti; gli innesti devono essere realizzati con materiale di propagazione locale a salvaguardia del patrimonio biologico autoctono;
 - e) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti;
 - f) concentramento e bruciatura del materiale di risulta da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di quanto previsto dagli articoli 58 e seguenti del presente regolamento.
3. Nei boschi migliorati attraverso gli interventi autorizzati ai sensi del comma 2 sono in seguito sempre permessi la ripulitura periodica delle ceppaie dal riscoppio dei polloni basali, il taglio delle erbe e degli arbusti nonché la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta nelle aree interessate dalla caduta dei frutti.
4. In tutti i boschi, previa comunicazione all'Ente forestale, possono essere effettuati i seguenti interventi di recupero e conservazione di esemplari isolati o piccoli gruppi di castagni da frutto in aree intercluse al bosco aventi estensione inferiore a 500 metri quadri:
- a) potature di recupero delle piante da frutto, nei periodi di riposo vegetativo di cui all'art. 16;
 - b) taglio delle piante in competizione con le piante di castagno da conservare;
 - c) innesto di alcune piante di castagno o polloni per eventuale sostituzione di esemplari di castagno da frutto morti.
5. Nelle aree circostanti le piante da frutto recuperate attraverso gli interventi comunicati ai sensi del comma 4 sono in seguito sempre permessi la ripulitura periodica delle ceppaie dal riscoppio dei polloni basali, il taglio localizzato delle erbe e degli arbusti.
6. Il presente articolo non si applica ai castagneti da frutto coltivati come definiti all'art. 2.

Capo V Boschi cedui

Articolo 31 Boschi cedui. Norme comuni

1. Nei boschi cedui i tagli di utilizzazione sono subordinati comunicazione all'Ente forestale, fatti salvi i casi di cui all'art. 6 per i tagli di estensione limitata e i casi soggetti ad autorizzazione espressamente indicati negli articoli che seguono e nell'art. 19 relativo alle aree con criticità ambientali.
2. Qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per altri motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente forestale, il taglio raso del ceduo anche senza rilascio di matricine e in deroga ai turni minimi e massimi previsti dal presente regolamento.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti a semplice comunicazione se finalizzati alla manutenzione delle fasce di rispetto necessarie per la sicurezza idraulica o previste dal codice della strada.
4. Previa autorizzazione, nei boschi cedui, fino al 50% delle matricine presenti, possono essere selezionate per una gestione che valorizzi la selvicoltura ad albero favorendo lo sviluppo delle stesse anche con interventi tesi a ridurre la concorrenza dei polloni circostanti. Gli interventi per la tutela e valorizzazione di tali piante possono prevedere diradamenti a carico dei soggetti arborei la cui proiezione della chioma è distante meno di 2 metri dalla proiezione della chioma delle piante

individuare da valorizzare. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati: la perimetrazione delle aree di intervento, gli obiettivi di tutela e valorizzazione, le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d'intervento, le modalità d'esbosco, la programmazione dell'utilizzazione finale delle piante da valorizzare e quella dei tagli relativi al restante soprassuolo.

5. Gli interventi di valorizzazione già autorizzati ai sensi del comma 4 possono essere realizzati nel tempo con continuità, senza necessità di comunicazione o di autorizzazione, fino alla utilizzazione finale delle piante individuate. Gli interventi a carico del restante soprassuolo vengono effettuati con le modalità specifiche previste dal presente regolamento per la forma di governo e trattamento di appartenenza, e mantengono la relativa naturale scadenza secondo i turni previsti.

6. L'Ente forestale può prescrivere limitazioni ulteriori o specifiche tecniche operative, con particolare attenzione per gli eventuali interventi nelle aree con criticità ambientali di cui all'art. 19.

Articolo 32

Cedui semplici. Riserva di matricine

1. Il taglio di utilizzazione del bosco trattato a ceduo semplice deve essere eseguito in modo da riservare la densità di matricine definita dai commi successivi.

2. Il numero minimo di matricine da rilasciare non può essere inferiore a 80 piante a ettaro con le seguenti eccezioni:

a) per i boschi a prevalenza di castagno il numero minimo da rilasciare non può essere inferiore a 40;

b) per i boschi a prevalenza di robinia, salice, pioppo e nocciolo non è necessario riservare piante appartenenti a queste specie; per ogni ettaro, se presenti, devono però essere mantenute almeno 40 piante tra le più sviluppate di latifoglie di altre specie; nelle aree di tutela per l'avifauna e, più in generale, nelle garzaie, può essere opportuno mantenere anche esemplari arborei di pioppo, salice, o robinia qualora le chiome, lo sviluppo e il portamento di questi esemplari risultassero idonei alla nidificazione degli uccelli tutelati, in questo caso nella scelta delle matricine si può dare priorità a tali piante rispetto a quelle di altre specie;

c) per i boschi su terreni con pendenze superiori al 100% e, più in generale, per i boschi con criticità ambientali, sono fatte salve le norme di cui all'art. 19 comma 1, lettere c) e d).

3. Le conifere eventualmente rilasciate non concorrono al raggiungimento del numero minimo di matricine definito nei precedenti punti.

4. Le piante devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Non è possibile rilasciare più di 160 piante per ettaro, comprensive di eventuali conifere rilasciate. Una previsione di numero di matricine superiore a 160 comporta il cambio di trattamento in ceduo composto o di governo in alto fusto.

5. In alternativa al criterio di densità della matricinatura per pedale sopra descritta, è possibile rilasciare gruppi di almeno 3 matricine con chiome contigue tra loro accompagnate dagli individui di minore sviluppo ad esse sottomesse. I gruppi devono essere distribuiti in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata e ogni gruppo di matricine deve avere almeno un altro gruppo ad una distanza, misurata tra le chiome, inferiore ai 20 metri.

6. Nella medesima area di taglio si possono alternare il criterio per pedale e quello per gruppi.

7. In entrambi i casi precedenti, le matricine debbono essere in buono stato vegetativo, scelte in prevalenza tra le piante da seme più sviluppate o, in mancanza, tra i polloni di migliore conformazione e sviluppo, candidando prioritariamente quelle con valore storico e culturale o con particolare valore estetico e paesaggistico per dimensioni e portamento, anche localizzate sui confini e nei margini.

8. Nella matricinatura per pedale le piante rilasciate devono avere un diametro minimo di 15 centimetri misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 metri, nei gruppi almeno un esemplare per ogni gruppo deve avere un diametro minimo di 20 centimetri.

9. Il 20% delle matricine deve essere selezionato tra quelle in buono stato vegetativo rilasciate nel taglio precedente.

10. Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile, favorendo le specie autoctone.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 in merito alla salvaguardia della flora regionale protetta a tutela di specie quali il tasso, l'agrifoglio e cerro-sughera che, qualora presenti, devono comunque sempre essere preservate dal taglio, devono altresì essere conservate alcune piante delle specie sporadiche indicate di seguito, con una densità minima di 5 individui, piante o ceppaie, ad ettaro per singola specie, tenuto conto che dove le specie indicate sono presenti con densità superiori a 5 individui ad ettaro devono essere rilasciati prioritariamente quelli aventi diametro maggiore di 8 cm: *Abies alba* – abete bianco (di popolazioni autoctone), *Acer monspessulanum* - acero minore. *Acer opalus*, *Acer opulifolium* – acero opalo, *Acer platanoides* - acero riccio, *Alnus incana* - ontano bianco, *Betula pendula* – betulla, *Carpinus betulus* - carpino bianco, *Carpinus orientalis* - carpinella *Fraxinus excelsior* - frassino maggiore, *Fraxinus angustifolia* - frassino meridionale *Laburnum alpinum* – maggiociondolo alpino, *Malus* sp.pl. - meli selvatici, *Picea abies* – abete rosso (di popolazioni autoctone), *Pinus mugo* – pino mugo (di popolazioni autoctone), *Pinus sylvestris* – pino silvestre (di popolazioni autoctone), *Prunus avium* – ciliegio, *Pyrus* sp.pl. – peri selvatici, *Quercus ilex* – leccio, *Quercus petraea* – rovere, *Quercus robur* – farnia, *Sorbus* sp.pl. – sorbi, *Tilia* sp.pl. – tigli, *Ulmus glabra* - olmo montano.

12. Le latifoglie sporadiche rilasciate di cui al comma 11 concorrono al calcolo del numero minimo di matricine qualora ne abbiano le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

13. Se presenti, e qualora da essi non possano derivare problemi connessi alla sicurezza pubblica, alla sicurezza idraulica, alla manutenzione di infrastrutture, vanno altresì rilasciati almeno 5 esemplari ad ettaro di *Cupressus sempervirens* – cipresso comune e di *Pinus pinea* – pino domestico.

14. In aggiunta alla matricinatura minima obbligatoria distribuita per pedale o a gruppi, per opportunità tecnica o di tipo ambientale e naturalistico, possono essere mantenuti all'interno delle tagliate piccoli nuclei di dimensioni inferiori ai 2000 metri quadrati di vegetazione integralmente non utilizzata; al turno successivo i nuclei possono ancora essere utilizzati a ceduo contestualmente al resto del soprassuolo.

Articolo 33

Turno minimo dei boschi cedui semplici

1. Per i boschi cedui monospecifici il turno dei tagli non può essere inferiore:

- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | per il faggio | ad anni 30; |
| b) | per le querce, il carpino e i frassini | ad anni 20; |
| c) | per il castagno | ad anni 10; |
| d) | per l'ontano, la robinia, il salice e il pioppo | ad anni 8. |

2. Per i boschi cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

3. I boschi trattati a ceduo semplice devono rispettare i turni minimi di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di matricinatura descritte all'art. 32.

4. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli con trattamento a ceduo semplice per istanze riguardanti superfici accorpate superiori ai 2 ettari.
5. L'articolo 36 stabilisce le età, superate le quali i boschi cedui sono da considerare invecchiati, e ne regola le possibili attività selvicolturali.

Articolo 34

Boschi cedui trattati a sterzo

1. Nei boschi cedui trattati a sterzo devono essere allevate e rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio.
2. Per i cedui trattati a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno diametro superiore a 10 cm, misurato a 1,30 m dal suolo, fermo restando che il taglio orientativamente deve interessare tutte le classi diametriche presenti nelle ceppaie.
3. Nei cedui trattati a sterzo possono essere tagliati tutti i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata e quelli che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro, misurato a 1,30 metri dal suolo, con l'eliminazione dei polloni secchi, danneggiati o deperienti e un moderato diradamento selettivo dei rimanenti. Deve comunque sempre rimanere almeno il 40% dei polloni che costituivano inizialmente la ceppaia.
4. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari a 10 anni.
5. Nei boschi cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno minimo proprio della specie indicato nell'art. 33.
6. La trasformazione di un ceduo semplice o composto in ceduo a sterzo può avvenire con più tagli di curazione selezionando la prima volta non più di un terzo dei polloni di ogni ceppaia ed eliminando solo gradualmente le matricine monocormiche.
7. Nel caso di recupero di un ceduo a sterzo invecchiato o nella trasformazione verso il ceduo trattato a sterzo a partire da boschi cedui semplici matricinati, non essendo possibile asportare in un solo intervento tutti i polloni di età e dimensioni maggiori, il successivo taglio di curazione può essere attuato anche a distanza di 5 anni, previa autorizzazione con allegata relazione sottoscritta da tecnico forestale abilitato che attesti l'avvenuta emissione di nuovi polloni e la buona risposta delle ceppaie all'utilizzazione precedente.

Articolo 35

Boschi cedui composti

1. Il turno minimo da rispettare per i boschi cedui composti è il medesimo previsto per i boschi cedui semplici, facendo riferimento all'età dei polloni.
2. I boschi cedui composti a regime sono caratterizzati dall'esistenza di matricine di almeno 3 classi di età; il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 160 per ettaro, di cui il 50% dell'età del turno del ceduo e il restante 50% ripartito fra le classi di età multiple del turno.
3. Le matricine rilasciate debbono essere in buono stato vegetativo e distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. La scelta delle matricine più giovani, cioè quelle della classe di età uguale al turno, deve ricadere prevalentemente tra le piante da seme più sviluppate o, in loro mancanza, tra i polloni di migliore conformazione e sviluppo.
4. Nei boschi cedui con prevalenza di robinia, carpino, orniello, salice e pioppo la selezione delle matricine deve avvenire rilasciando prioritariamente matricine di specie diverse da quelle elencate.

Le matricine devono essere scelte comunque in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile, favorendo le specie autoctone. Le conifere eventualmente rilasciate concorrono al raggiungimento del numero minimo di 160 matricine ad ettaro.

5. La trasformazione di un bosco ceduo semplice in bosco ceduo composto può avvenire aumentando la matricinatura e riservando dal taglio non solo le matricine rilasciate al turno precedente, ma anche quelle di 2 turni precedenti qualora fossero ancora presenti. In ogni caso, alla successiva utilizzazione si deve comunque ottenere uno strato di matricine distribuito su 3 classi di età.

6. In caso di boschi cedui intensamente matricinati è possibile, anche nel periodo intermedio tra un turno di ceduzione e quello successivo, procedere alla riduzione del numero di matricine rilasciandone comunque almeno 160 ad ettaro. L'intervento è soggetto ad autorizzazione previa presentazione di una relazione di un tecnico forestale abilitato che asseveri che le ceppaie abbiano ricacciato in maniera tale da garantire una sufficiente copertura del suolo e che necessitino comunque una minore concorrenza da parte del piano dominante costituito dalle matricine, sarà altresì necessaria la martellata eseguita dal tecnico abilitato al fine di mantenere le matricine di miglior conformazione e maggiormente idonee alla disseminazione.

7. Qualora il soprassuolo, composto solo parzialmente da ceppaie policormiche, presenti una densità per ettaro di più di 600 esemplari con fusto monocormico e con diametro superiore a 30 cm, è comunque da considerarsi una fustaia e deve essere governato come tale.

Articolo 36

Utilizzazione dei boschi cedui invecchiati

1. I boschi cedui semplici o composti sono da considerarsi invecchiati quando non siano stati utilizzati da un periodo superiore a 40 anni per i boschi a prevalenza di specie quercine e a 50 anni per tutte le altre specie.

2. Sono, inoltre, da considerarsi invecchiati i boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 60 anni.

3. In tutti i boschi cedui, anche in quelli invecchiati, previa comunicazione è sempre ammessa la conversione all'alto fusto, senza limiti di superficie e in qualsiasi stagione dell'anno come disciplinato dall'art. 16.

4. Nei boschi cedui invecchiati con polloni di età prevalente inferiore a 70 anni, su aree di taglio di estensione inferiore a 5.000 metri quadri purché esse siano posizionate ad una distanza di almeno 20 metri da altre tagliate effettuate nei precedenti 5 anni, previa comunicazione sono ammessi:

- a) il proseguimento del trattamento a ceduo a sterzo o a ceduo composto,
- b) la trasformazione del trattamento da ceduo semplice a ceduo composto,
- c) il proseguimento del trattamento a ceduo semplice, limitatamente ai boschi con prevalenza di castagno.

5. Nei boschi cedui invecchiati con polloni di età prevalente inferiore a 70 anni, su aree di taglio di estensione superiore a 5.000 metri quadri e, per i cedui semplici, nei limiti di dimensione massima fissati dall'art. 18, previa autorizzazione è consentita:

- a) la prosecuzione del trattamento (ceduo semplice, composto o a sterzo),
- b) la trasformazione dei boschi cedui trattati a ceduo semplice in boschi cedui trattati a ceduo composto,
- c) la trasformazione dei boschi cedui di faggio e leccio trattati a ceduo semplice o a ceduo composto in boschi trattati a ceduo a sterzo.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, congiuntamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, si deve allegare una relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato che accerti le età dei polloni e che comprovi che lo stato dei soprassuoli e dall'esame delle condizioni edafiche e stazionali non si evidenzino criticità specifiche per la ripresa vegetativa delle ceppaie e che quindi sussistano le condizioni di sostenibilità per l'utilizzazione di cui si richiede l'autorizzazione.

7. Nei soprassuoli di età superiore a 70 anni, previa autorizzazione sono consentite le forme di trattamento già previste per le fustaie. E' necessario presentare richiesta di autorizzazione per tutti gli interventi necessari fino alla completa rinnovazione delle superfici interessate; la richiesta deve essere accompagnata da relazione sottoscritta da tecnico forestale abilitato che, motivando l'intervento in funzione dello stato di fatto, descriva con dettaglio le modalità con cui verranno eseguiti i tagli e quale gestione e forma di trattamento si intende prospettare una volta completata la rinnovazione del soprassuolo.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 5 e 7, il richiedente deve individuare un tecnico forestale abilitato come direttore dei lavori e garantire l'attestazione della regolarità dell'esecuzione degli interventi realizzati.

9. L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco e per le successive cure colturali nel caso in cui si verifichi la mancata rinnovazione naturale; in alternativa e a seguito di verifica della inadempienza l'ente forestale stabilisce un termine perentorio entro il quale devono essere effettuati gli interventi di ripristino, trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 34 del 2018 l'Ente procede direttamente all'esecuzione dei lavori, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificati sulla base dei prezzi regionali vigenti sono posti a carico dei responsabili delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento

Capo VI

Norme per le aree danneggiate dagli incendi e dalle calamità naturali. Lotta antiparassitaria

Articolo 37

Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali

1. Fatti salvi le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 10, comma 1 della legge n. 353 del 2000 per i boschi e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco e le indicazioni contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nelle aree boscate, nei terreni pascolivi e nei terreni saldi, ancorché arbustati o cespugliati, percorsi da incendio boschivo e in quelli danneggiati da altre avversità, l'Ente forestale può prescrivere le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o gestore è tenuto ad osservare tali prescrizioni.

2. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre calamità naturali è sempre consentita l'asportazione del materiale danneggiato e l'utilizzazione di sporadici fusti stroncati.

3. Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche quali gelicidio, neve pesante o bagnata, vento, gelate, ecc., gli Enti forestali possono stabilire forme di utilizzazione boschive finalizzate a una maggiore resilienza e prescrivere a tale fine regole di gestione più restrittive di quelle stabilite dal presente regolamento, a tutela di

soprasuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, tenendo conto delle forme di governo e trattamento e, per i boschi cedui, del numero delle matricine da rilasciare e della dimensione del fusto.

Articolo 38

Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 353 del 2000, ai fini della ricostituzione dei boschi percorsi da incendio e alla realizzazione degli interventi, compresi quelli di ripristino dei boschi distrutti o danneggiati dal vento, da parassiti o da altre avversità, l'Ente forestale può contribuire attraverso la pianificazione e programmazione di interventi forestali, con azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento se individuati.
2. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, l'Ente forestale emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti. In caso di inadempienza, l'Ente forestale può provvedere con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore.

Articolo 39

Lotta antiparassitaria

1. Allo scopo di limitare la diffusione di patologie e gli attacchi parassitari, è vietato porre in atto attività, quali ad esempio la distruzione o l'abbruciamento di nidi o di materiale inoculato, in contrasto con l'azione di organismi antagonisti specificatamente introdotti sul territorio con finalità di lotta biologica ai parassiti.
2. Qualora in un bosco si sviluppi un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia alla Regione o al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna.
3. Il proprietario o possessore del bosco è tenuto ad attuare gli interventi di lotta antiparassitaria prescritti a norma di legge dalle strutture regionali competenti in materia fitosanitaria o dall'autorità sanitaria.
4. Per il controllo di quanto previsto dai precedenti commi la Regione può avvalersi operativamente al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna.

Capo VII

Utilizzo dei prodotti secondari del bosco. Conservazione della biodiversità

Articolo 40

Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale

1. Per tutti i tagli di utilizzazione con estensioni superiori a 1 ettaro, al fine di avere indicazioni utili per la selvicoltura, sia nei boschi cedui che nelle fustaie, al momento del taglio, è obbligatorio mantenere, per ogni ettaro di superficie o sua frazione, un esemplare scelto tra le piante da seme di maggior diametro, o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati.
2. Per quanto concerne la scelta delle piante, in assenza di specifiche indicazioni dell'Ente forestale o degli Enti gestori delle Aree protette, si devono privilegiare le specie autoctone e quelle più rare

presenti nel soprassuolo di riferimento, candidando, se presenti, le piante di confine o di margine, quelle con valore storico e culturale o con particolare valore estetico e paesaggistico per dimensioni e portamento.

3. Gli esemplari arborei così individuati non potranno più essere utilizzati anche successivamente alla loro morte qualora gli stessi non rappresentino un reale problema dal punto di vista fitosanitario e non presentino particolari problemi di sicurezza in prossimità di aree frequentate.

Articolo 41

Potatura, spalcatatura e resinazione

1. La spalcatatura fino ad un terzo dell'altezza delle piante e la potatura dei rami vivi sono consentite senza necessità di preventiva comunicazione, dal 15 settembre al 15 maggio.

2. La potatura e la spalcatatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno. Sono parimenti consentite, in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura e la spalcatatura per ragioni fitosanitarie e per interventi per la messa in sicurezza della viabilità e della sentieristica e nelle pertinenze delle infrastrutture.

3. La potatura deve essere fatta con strumenti affilati, rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

4. Indicazioni di tempistiche diverse e modalità specifiche relative alle potature eventualmente riportate nei piani di gestione di cui agli artt. 10 e 11 e nelle prescrizioni tecniche delle tartufigie controllate prevalgono sulle disposizioni generali del presente articolo.

5. Nei boschi sono vietati di norma la capitozzatura, la potatura e lo sfollo per la produzione della frasca. 6. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio di utilizzazione, sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione di frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per gli individui che vengono mantenuti, le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.

7. L'Ente forestale può autorizzare deroghe, prescrivendo specifiche modalità in funzione dello stato fisico vegetativo del bosco di cui trattasi.

8. La resinazione di norma è vietata e può essere attuata solo in seguito a specifica autorizzazione da parte dell'Ente forestale, il quale ne prescrive le modalità ed i tempi di esecuzione.

Articolo 42

Raccolta della lettiera e dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame

1. Nei boschi è vietata l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci e altre specie alloctone invasive.

2. Nei boschi lo sfalcio e la raccolta dell'erba sono consentiti senza necessità di comunicazione o autorizzazione, a condizione che siano effettuati per utilizzarne i prodotti nell'ambito dei processi interni all'azienda agricola e che venga evitata la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 e il taglio degli arbusti sono, altresì, consentiti:

a) per motivi colturali nei rimboschimenti e nelle tartufigie controllate, previa comunicazione all'Ente forestale, con le modalità previste dai piani di cui agli artt. 10 e 11 e dalle prescrizioni tecniche di cui alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

- b) per interventi di prevenzione degli incendi boschivi previa autorizzazione dell'Ente forestale o in esecuzione di programmi attuativi di finanziamento pubblico,
 - c) per altre casistiche particolari, se espressamente disciplinate dal presente regolamento.
4. La raccolta della lettiera e l'asportazione del terriccio e del cotico erboso nei boschi, sono vietate e ne è esclusa ogni forma di commercio. Sono consentite deroghe esclusivamente per limitate forme di utilizzo dei prodotti nell'ambito dei processi interni all'azienda agricola.

Articolo 43

Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi

1. La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari e ai titolari di altri diritti sulle aree in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.
2. La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti nel registro regionale del materiale forestale di moltiplicazione destinato alla forestazione deve essere effettuata, previo accordo con i proprietari, nel rispetto di quanto disposto in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 2003 e della legge regionale n. 10 del 2007.

Articolo 44

Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi (prodotti del sottobosco)

1. Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento devono avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto attraverso l'alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco).
2. Nei boschi la raccolta dei frutti, dei prodotti del sottobosco, compresi i funghi e i tartufi, e di altri prodotti non legnosi deve essere eseguita in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione nonché alla flora protetta e nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 2 del 1977, dalla L.R. n. 6 del 1996 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) e dalla legge regionale n. 24 del 1991.
3. Nei boschi di norma sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante appartenenti alla flora spontanea, comprese le piante officinali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 42 e dai commi seguenti.
4. Per le specie spontanee protette la raccolta delle piante officinali per scopi commerciali e per scopi scientifici e didattici è autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 1977.
5. Per le specie spontanee non protette, salvo la raccolta occasionale di alcuni esemplari, la raccolta nei boschi per i medesimi scopi di cui al comma 4 deve essere autorizzata dall'Ente forestale, previa indicazione del luogo e del periodo di tempo in cui si intende operare, delle specie e delle quantità delle piante da asportare. L'autorizzazione può prevedere prescrizioni specifiche e non può essere rilasciata in mancanza dell'espresso consenso della proprietà.

Articolo 45
Tartufaie controllate

1. Le amministrazioni competenti ai sensi della legge regionale n. 24 del 1991 riconoscono le tartufaie controllate. Le prescrizioni tecniche per la gestione delle tartufaie allegare all'Atto di riconoscimento delle stesse sono inviate agli Enti forestali.
2. Nelle tartufaie controllate l'eliminazione della vegetazione rampicante lianosa ed infestante può essere eseguita senza necessità di comunicazione o autorizzazione se l'intervento rientra tra le fattispecie previste e disciplinate dalle prescrizioni tecniche di cui al comma 1.
3. Le prescrizioni tecniche possono inoltre, prevedere le seguenti tipologie di lavori sul soprassuolo e sul suolo forestale della tartufaia controllata. Gli interventi corrispondenti a tali tipologie di lavori possono essere eseguiti previa comunicazione all'Ente forestale:
 - a) lavorazioni localizzate del terreno fino ad una profondità massima di 15 centimetri;
 - b) gestione dello strato erbaceo intorno ai pianelli;
 - c) taglio ed eliminazione parziale dello strato arbustivo;
 - d) potature delle piante simbiotiche;
 - e) selezione ed eliminazione dei polloni limitatamente ad un terzo degli individui per ceppaia;
 - f) diradamento selettivo delle piante ad alto fusto limitatamente agli individui delle specie indesiderate in competizione con le piante simbiotiche.
4. Gli interventi devono essere eseguiti in periodi e con modalità conformi alle prescrizioni tecniche approvate.

TITOLO II
COLTIVAZIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO

Articolo 46
Castagneti da frutto

1. Nei castagneti da frutto come definiti dall'art. 2 sono liberamente esercitabili senza necessità di comunicazione o autorizzazione:
 - a) l'esecuzione di innesti;
 - b) le potature di formazione, di produzione e di ringiovanimento, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo;
 - c) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
 - d) il ripristino o reintegro di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti;
 - e) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;
 - f) il taglio delle piante arboree di altre specie e la messa a dimora di piante di castagno in sostituzione, dove opportuno per garantire la continuità della copertura arborea;
 - g) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.
2. Nei castagneti da frutto sono soggetti a comunicazione:
 - a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive nel limite del 50% degli esemplari coltivati da frutto in un periodo di almeno 10 anni;

- b) il pascolo, esclusivamente se controllato, per il quale l'ente competente potrà comunque stabilire specifiche modalità e limitazioni.
3. Nei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione:
- a) l'effettuazione di tagli finalizzati a modificare la destinazione da castagneto da frutto ad altro uso, con mutazione sostanziale dei caratteri della copertura e del soprassuolo;
- b) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive oltre il limite del 50% degli esemplari coltivati da frutto in un periodo di 10 anni.
4. Gli interventi elencati nei commi 2 e 3 se ricadenti nelle aree con criticità ambientali di cui all'art. 19 seguono le procedure previste per i boschi dal medesimo articolo.
5. Il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta possono essere effettuati in spazi idonei, lontani dalle chiome, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e in osservanza di quanto previsto per la prevenzione degli incendi dall'articolo 58 del presente regolamento.
6. La raccolta della lettiera e l'asportazione del terriccio e del cotico erboso nei castagneti sono vietate e ne è esclusa ogni forma di commercio. Sono consentite deroghe esclusivamente per limitate forme di utilizzo dei prodotti nell'ambito dei processi interni all'azienda agricola.

Articolo 47

Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto

1. Previa richiesta di autorizzazione corredata da relazione tecnica contenente la localizzazione e modalità esecutive degli interventi, l'Ente competente ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo n. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) può autorizzare i seguenti interventi finalizzati al recupero di castagneti da frutto abbandonati:
- a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;
- b) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti all'art. 16;
- c) eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;
- d) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi al fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;
- e) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche previste dagli artt. 58 e 60 del presente regolamento;
- f) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso.
2. Con le stesse modalità previste al comma 1 possono essere autorizzati interventi di conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto attraverso:

- a) taglio totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 16, su superfici inferiori a un ettaro; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);
 - b) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;
 - c) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, effettuati in spazi idonei, lontani dalle chiome, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e in osservanza di quanto previsto per la prevenzione degli incendi dall'articolo 58 del presente regolamento;
 - d) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti;
 - e) ripristino di un sesto di impianto più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiarie formatesi in seguito ai lavori di recupero;
 - f) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;
 - g) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovranumerari (riscoppio) durante tutto l'anno;
 - h) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui all'art. 16, e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l'anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.
3. Il presente articolo non si applica ai castagneti da frutto coltivati come definiti all'art. 2.

TITOLO III

ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, PIOPPICOLTURA E ALTRE PIANTAGIONI LEGNOSE A CICLO BREVE, TARTUFAIE COLTIVATE E AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO ANCORCHÉ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI BOSCO

Articolo 48

Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche agronomiche riferibili all'arboricoltura da legno

1. Le piantagioni per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (massimo 20 anni), ivi compresi gli impianti di short rotation forestry (SRF) e altri impianti a ciclo brevissimo (3-8 anni), e le tartufaie coltivate rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprendenti anche lavorazioni periodiche del terreno.
2. Dette piantagioni, se oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, devono sempre essere gestite attraverso un piano di gestione semplificato, ovvero di coltura e conservazione di cui all'art. 11.
3. Gli impianti che non sono oggetto di finanziamento pubblico non devono necessariamente essere gestiti attraverso un piano di gestione. I soggetti gestori hanno comunque facoltà di proporre e richiedere volontariamente all'amministrazione competente l'approvazione di specifici piani di gestione semplificati ai sensi di cui all'art. 11 del presente regolamento. In alternativa, le piantagioni possono altresì essere gestite all'interno di un piano di gestione forestale ordinario di cui all'art. 10.
4. Le tartufaie coltivate sono sempre gestite nel rispetto delle prescrizioni tecniche ai sensi della normativa di settore.

5. Per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari, programmati con tempi e modalità indicate espressamente dal piano, sono oggetto di comunicazione all'Ente forestale; i tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano.

6. Per superfici non comprese in piani di gestione la comunicazione di cui al comma 5 non è obbligatoria; gli operatori che immettono in commercio il materiale legnoso proveniente da tagli sono, comunque, obbligati ad ottemperare a quanto previsto per l'attuazione del Reg. (CE) 20 ottobre 2010, n. 995/2010/UE (regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) e possono a tale fine presentare la comunicazione di cui sopra.

7. Al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata a ordinarie coltivazioni agrarie.

8. Ai terreni ospitanti le piantagioni legnose coltivate si applicano le norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria. Le cure colturali e le eventuali lavorazioni devono avvenire in conformità con quanto previsto dai piani di gestione e, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nel rispetto delle norme di cui all'art. 53.

9. L'abbandono colturale degli impianti può comportare la trasformazione del terreno in bosco. La natura di bosco è riconosciuta qualora, sulla base di una puntuale istruttoria tecnica dell'Ente forestale si accertino entrambe le seguenti condizioni:

- a) una significativa riduzione dell'intensità colturale, anche a causa del mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione eventualmente presente;
- b) l'affermazione di una vegetazione arborea e arbustiva propria dei soprassuoli forestali accompagnata da una sostanziale differenziazione rispetto alla fisionomia, struttura e potenzialità produttiva propria degli originari impianti coltivati.

10. Qualora il terreno risultasse rientrate nella definizione di bosco a seguito dell'istruttoria di cui al comma 9, ne conseguirebbe la successiva applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di boschi, ivi compresa l'applicazione del presente regolamento per le prescrizioni ad essi pertinenti. Qualora sia stato determinato un turno minimo in un piano di coltura e conservazione, non può essere comunque stabilito il passaggio a bosco della coltura prima di 10 anni dopo il turno minimo.

11. In seguito all'istruttoria di cui al comma 9, l'Ente forestale può altresì indicare un periodo entro il quale per l'impianto dovranno essere eseguite determinate operazioni colturali o i tagli di utilizzazione finale al fine di evitare la trasformazione in bosco.

Articolo 49

Alberi di Natale

1. Le piante, i cimali e i rami raccolti in fascina esclusivamente destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale devono essere corredati da uno speciale permesso o da un contrassegno rilasciati dall'Ente forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

2. L'impianto di conifere, destinate alla produzione di alberi di Natale, in terreno non boscato non comporta la modifica della destinazione del terreno con riguardo alle vigenti disposizioni di legge, sempreché il proprietario, prima della piantagione, ne faccia all'Ente forestale specifica comunicazione, corredata da identificazione catastale e cartografica delle aree destinate alla piantagione.

3. La mancata segnalazione dell'impianto eseguito è sanzionabile e comporta l'obbligo di considerare lo stesso impianto come un rimboschimento a tutti gli effetti con la conseguente applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di boschi, ivi compresa l'applicazione del presente regolamento per le prescrizioni ad essi pertinenti.

4. La produzione e la commercializzazione di alberi di Natale sono comunque soggette anche alle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

TITOLO IV

GESTIONE DI SIEPI E FORMAZIONI VEGETALI LINEARI, DEI TERRENI ARBUSTATI, DI SISTEMI AGROFORESTALI FUNZIONALI AL RIPRISTINO DI SPAZI APERTI IN ABBANDONO A SEGUITO DELLA COLONIZZAZIONE SPONTANEA DA PARTE DI SPECIE FORESTALI

Articolo 50

Sistemi agroforestali

1. Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole e in particolare degli ex seminativi favorendo la conservazione e valorizzazione di sistemi di elevato valore ambientale e paesaggistico, nonché di aree di discontinuità del bosco anche ai fini di prevenzione degli incendi, è possibile una gestione di sistemi agroforestali nei pascoli, nei prato-pascoli e nei terreni agricoli abbandonati che presentano nell'attualità una copertura arborea forestale inferiore al 50%, previa presentazione da parte di imprese agricole o agroforestali all'Ente forestale di una richiesta di autorizzazione corredata di planimetria e relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato descrittiva dello stato di fatto e delle modalità di gestione dei terreni in relazione alle sottoelencate attività consentite:

- a) il pascolo sull'intera superficie e la realizzazione di recinzioni e punti di abbeverata;
- b) l'allevamento con stabulazione libera di animali all'interno di idonei perimetri recintati previa valutazione delle caratteristiche idrogeologiche e ambientali dell'area e delle interazioni con le aree circostanti;
- c) il taglio e l'eliminazione parziale della vegetazione arborea e arbustiva indesiderata fino ad ottenere una copertura minima costituita da specie arboree forestali non inferiore al 20% della superficie autorizzata per ciascun richiedente, nell'esecuzione degli interventi dovranno essere salvaguardate le piante di ragguardevoli dimensioni appartenenti alle specie sporadiche elencate nell'art. 32;
- d) l'utilizzazione della componente forestale in conformità con uno o più modelli di gestione a scelta fra quelli ammessi dal presente regolamento e la valorizzazione di piante forestali tramite selvicoltura ad albero;
- e) la selezione, l'impianto e l'eventuale innesto di specie arboree per la produzione di frutti eduli e di prodotti del sottobosco, comprese modeste lavorazioni superficiali del terreno nelle immediate vicinanze delle piante selezionate o impiantate;
- f) interventi atti a favorire la produzione di funghi eduli e di tartufi;
- g) coltivazione parziale dei terreni non boscati con forme non intensive e idonee a valorizzare le attitudini e le tradizioni del territorio attraverso una gestione sostenibile e a basso impatto quali ad

esempio la piantagione o il recupero di varietà frutticole antiche e tradizionali, l'olivicoltura, la coltivazione del nocciolo, la selvicoltura e la gestione della vegetazione spontanea arbustiva ed erbacea mirata a favorire l'apicoltura, anche unitamente alla semina, trasemina e coltivazione di specie mellifere; la coltivazione dei terreni deve essere puntuale e localizzata o comunque riguardante piccoli appezzamenti distribuiti uniformemente sull'area e non occupanti più del 25% del totale.

2. L'autorizzazione ha una durata di 5 anni e può essere rinnovata ogni 5 anni tramite semplice comunicazione. Ogni area autorizzata può riguardare un'estensione massima di 10 ettari e può interessare solo terreni che risultino imboschiti successivamente all'anno 1970

3. L'Ente forestale nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, sulla base di valutazioni tecniche e di coerenza con gli strumenti di pianificazione può apportare modifiche all'estensione e alla perimetrazione delle aree oggetto di richiesta nonché impartire prescrizioni per la gestione del sistema agroforestale.

4. L'Ente forestale può sospendere, modificare o revocare l'autorizzazione qualora siano accertate gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel presente articolo o qualora si manifestino significative ripercussioni negative di carattere ambientale.

Articolo 51

Norme generali per le siepi, le formazioni lineari e i boschetti

1. Nelle siepi e nelle formazioni lineari è consentita, senza necessità di autorizzazione o comunicazione, la manutenzione attraverso la potatura e il diradamento mediante taglio alla base delle piante, purché venga salvaguardata la linearità dell'elemento paesaggistico attraverso il mantenimento di parte della struttura del soprassuolo e la capacità di rinnovazione complessiva della siepe o del filare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) nelle siepi deve essere assicurato il mantenimento di un adeguato numero di esemplari differenziati per specie e rappresentative dei diversi stadi di sviluppo presenti (in media 15 piante ogni 100 metri); il mantenimento delle piante (matricine) non è obbligatorio nelle aree di pertinenza della viabilità e comunque dove pregiudizievole per la pubblica incolumità, e la scelta e l'ubicazione delle piante da mantenere possono essere stabilite in modo variabile in relazioni alla presenza di criticità ambientali. Nella scelta degli esemplari da preservare dal taglio deve essere data priorità alle specie: *Quercus* spp, *Fraxinus* spp, *Carpinus* spp nonché agli esemplari di *Cupressus sempervirens* – cipresso comune e di *Pinus pinea* – pino domestico eventualmente presenti.
- b) è vietata l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci e altre specie alloctone invasive;
- c) nei filari deve essere assicurata la sostituzione degli esemplari con nuove piante preferibilmente autoctone o tipiche del paesaggio;
- d) altre tipologie di intervento possono essere realizzate previa autorizzazione dell'Ente forestale o in attuazione di un piano di gestione vigente approvato in conformità con gli art. 10 e 11.

2. Nei boschetti non compresi nella definizione giuridica di bosco per difetto di estensione e comunque costituiti da vegetazione forestale, i tagli di utilizzazione sono consentiti con le stesse modalità colturali previste dal presente regolamento per le analoghe tipologie di boschi ad essi assimilabili in funzione della composizione specifica e delle forme di governo e trattamento.

3. Gli interventi di utilizzazione dei boschetti costituiti prevalentemente da piante forestali di alto fusto sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 4.

4. Per gli interventi di utilizzazione delle siepi, delle formazioni lineari e dei boschetti compresi in un piano di gestione forestale ordinario o semplificato vigente che tratti in specifico queste formazioni, in deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 non è necessaria la comunicazione, che viceversa deve essere presentata per le formazioni vincolate da impegni relativi a contributi pubblici, qualora lo prevedano specificamente i bandi di finanziamento o per le finalità di cui all'art. 63.
5. L'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per superfici superiori a 50 metri quadri per le siepi e le formazioni lineari e 250 metri quadri per i boschetti, per anno e per proprietario, è soggetta ad autorizzazione.
6. L'eliminazione delle siepi e dei boschetti può essere autorizzata previa valutazione della rilevanza ambientale, paesaggistica e idrogeologica in relazione agli obiettivi perseguiti e alle prescrizioni degli strumenti normativi e di pianificazione di settore.
7. Le estirpazioni di cui al comma 5 sono soggette a sola comunicazione se connesse alla realizzazione di progetti di lavori pubblici o di infrastrutture private già approvati o autorizzati dagli Enti competenti in materia.
8. È eseguibile senza necessità di autorizzazione o comunicazione l'eliminazione delle siepi, delle formazioni lineari e dei boschetti riguardanti formazioni aventi origine artificiale e realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali, qualora ricadenti all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e all'esterno dei Parchi e delle Riserve naturali.
9. Qualora ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e all'interno dei Parchi e delle Riserve naturali, anche le eliminazioni e le estirpazioni riguardanti formazioni aventi origine artificiale e realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali sono soggette ad autorizzazione previa valutazione di incidenza nei siti della rete Natura 2000 e nulla-osta nei Parchi e nelle Riserve naturali.

TITOLO V

GESTIONE DEI TERRENI SALDI, DEI TERRENI PASCOLIVI, E DEI TERRENI AGRICOLI LIMITATAMENTE AI TERRITORI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DELIMITATI AI SENSI DEL R.D. N. 3267 DEL 1923

Articolo 52

Norme per la gestione dei terreni saldi e dei terreni saldi arbustati

1. Nei terreni saldi ex coltivi dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. Tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree boscate o arbustate in seguito all'evoluzione naturale o per intervento antropico.
2. Nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati è ovunque consentita senza necessità di comunicazione o autorizzazione, in qualsiasi periodo dell'anno, l'eliminazione di rovi, vitalbe e felci.
3. Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi e sui terreni saldi arbustati nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nelle Aree protette e nei siti Natura 2000 sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente forestale che può stabilire specifiche modalità di intervento. Il presente comma si applica anche ai terreni pascolivi colonizzati dalla vegetazione

arbustiva, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria liberamente eseguibili se effettuati periodicamente almeno ogni 5 anni.

4. Nei medesimi ambiti territoriali di cui al precedente comma e secondo le stesse limitazioni, è dovuta la sola comunicazione per il taglio della vegetazione legnosa su una fascia di 20 metri esternamente al limite del bosco, limitatamente a interventi di gestione attiva delle radure e dei terreni saldi limitrofi al bosco finalizzato al mantenimento degli spazi aperti naturali. Nelle aree di cui all'art.19 la comunicazione di cui al presente comma è possibile solo per interventi su superfici inferiori a 5.000 metri quadri, mentre non è ammessa su terreni soggetti ad erosione calanchiva, rispetto ai quali resta necessaria l'autorizzazione.

5. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, per superfici inferiori a 2.000 metri quadri, limitatamente agli ex coltivi in abbandono, ancorché arbustati, previa comunicazione agli Enti forestali è consentito il ripristino della coltivazione, compresa l'eventuale pulizia della vegetazione ivi presente. Le aree interessate non devono essere contigue con altri terreni coltivati e può essere recuperata una sola area per ciascun proprietario o conduttore.

6. Nell'esecuzione degli interventi descritti nel presente articolo devono essere ovunque salvaguardate le piante isolate e di ragguardevoli dimensioni appartenenti alle specie sporadiche elencate nell'art. 32.

Articolo 53 **Lavorazione del terreno**

1. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico per i terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità restrittive intese a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923.

3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento delle opere di sistemazione a regola d'arte. Al proprietario o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo di:

- a) predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- b) non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza superiore a 0,5 metri, misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria o dal margine del fosso di scolo se presente a fianco della stessa e comunque ad una distanza tale da evitare, durante le normali lavorazioni agricole del suolo, l'intasamento dei fossi di scolo e rotolamenti di zolle nelle scarpate stradali, ed evitare inoltre l'applicazione di trattamenti diserbanti in modo estensivo nelle medesime aree di rispetto;
- c) mantenere in efficienza la viabilità podereale;
- d) rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale in occasione delle lavorazioni.

4. E' fatta salva l'applicazione di disposizioni specifiche in materia di abitati da consolidare di cui all'art. 19.

Articolo 54

Deflusso delle acque

1. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., devono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
2. In particolare i proprietari ed i frontisti devono mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, da eventuali piante che ostruiscano il passaggio delle acque nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

Articolo 55

Modalità del pascolo

1. Le norme del presente articolo si applicano per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, saldi e saldi arbustati dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e nei boschi.
2. Salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente forestale per territorio, il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1.000 metri s.l.m. solo dal 15 aprile al 30 novembre e ad altitudine superiore (ai 1.000 metri s.l.m.) dal 15 maggio al 15 ottobre;
3. Il pascolo vagante, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi nei terreni appartenenti al proprietario o resi disponibili in ragione di uno specifico contratto, purché proprietà contermini non nella disponibilità ed eventuali altri terreni contermini in cui il pascolo è vietato siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende. Al di fuori di tale caso il pascolo deve essere esercitato sotto la sorveglianza di personale idoneo.
4. I pascoli montani appartenenti agli Enti pubblici devono essere utilizzati nel rispetto della normativa di settore e di eventuali specifiche norme contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e in conformità con le previsioni dei piani di gestione dei beni silvo-pastorali di cui agli artt. 10 e 11.
5. Per particolari esigenze di carattere ambientale, idrogeologico o selvicolturale e per il recupero di pascoli deteriorati, il pascolo può essere vietato o limitato dall'Ente forestale, che può altresì prescrivere il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità alle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, la durata del pascolo ed i turni di riposo.
6. Nei giovani rimboschimenti e nei tagli di rinnovazione dei boschi cedui semplici matricinati e delle fustaie coetanee il pascolo del bestiame bovino, equino, ovino e suino è vietato prima che i polloni ed il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 3 m.
7. In applicazione dell'art. 9 del regio decreto n. 3267 del 1923, gli Enti competenti per territorio possono eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, esclusi comunque i casi di cui al comma 6.
8. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000 nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei boschi percorsi da incendio sono vietati per 10 anni il pascolo e la caccia.
9. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati da cause diverse dagli incendi e nei boschi deperienti, il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato fino a quando non si ripristinano le condizioni di densità

e di struttura ottimali in relazione alle condizioni ecologiche del luogo. Verificato il ripristino delle condizioni di idoneità, previa specifica richiesta, il pascolo può essere autorizzato dall'Ente forestale con le prescrizioni ritenute necessarie.

10. L'allevamento brado o semibrado di qualsiasi tipo di bestiame, compresa la selvaggina ungulata, all'interno di idonei perimetri recintati è subordinata all'autorizzazione dell'Ente forestale, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse, idonee strutture di contenimento al fine di limitare eventuali effetti negativi sul territorio e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo. La richiesta di autorizzazione deve riportare l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata distinta in aree boscate e non boscate.

11. Nei boschi delle aree con criticità ambientali di cui all'art. 19 il pascolo di ogni tipo di bestiame è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ente forestale con le prescrizioni ritenute necessarie.

12. Qualora ricorrano circostanze meteorologiche particolari e situazioni favorevoli, l'Ente forestale può individuare periodi diversi e più ampi di quelli stabiliti al comma 2, entro i quali è consentito esercitare il pascolo senza specifica autorizzazione.

Articolo 56 **Miglioramento dei pascoli**

1. Nei pascoli i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, trasemina, suddivisione in comparti, sono realizzati dai proprietari o possessori senza necessità di autorizzazione o comunicazione.

2. È vietata la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 59.

3. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico le eventuali operazioni colturali con rottura superficiale del cotico erboso e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione all'Ente forestale.

4. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

5. Il proprietario o possessore del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).

Articolo 57 **Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi**

1. L'impianto di nuovi boschi è sempre soggetto a comunicazione all'Ente forestale, fatta eccezione per gli impianti realizzati tramite Programmi attuativi di finanziamento pubblico.

2. Qualora tali impianti ricadano in zone sottoposte a Vincolo idrogeologico e in Rete Natura 2000 e in Aree protette sono soggetti alle relative normative.

TITOLO VI **COMPORTEMENTI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELLE AREE BOScate, CESPUGLIATE O ARBORATE E NELLE RELATIVE AREE LIMITROFE AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 2000**

Articolo 58

Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi

1. Fatto salvo quanto previsto ai restanti commi del presente articolo e all'art. 59, sono vietati:
 - a) l'accensione di fuochi all'aperto nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni. Tale distanza è elevata a 200 metri nei periodi in cui, alle condizioni e con le modalità definite nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, o fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, o periodi a rischio di incendio boschivo ai sensi della legge n. 353 del 2000;
 - b) durante i periodi dichiarati di grave pericolosità, negli ambiti di cui alla lettera a), l'accensione di fuochi, l'uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, il fumo o comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
2. Sono consentite anche nei periodi dichiarati di grave pericolosità, nel rispetto di quanto stabilito nel presente comma e nei commi 3 e 4, con le eventuali ulteriori cautele indicate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le seguenti attività:
 - a) l'uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali, nonché l'accensione del fuoco quando strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti da parte di coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare negli ambiti di cui al comma 1, lett. a), negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili e con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace, delle faville e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b) il riscaldamento e la cottura di alimenti su apposite strutture (bracieri) o focolai, ubicati nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a);
 - c) il riscaldamento e la cottura di alimenti, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a), in apposite aree di sosta individuate con appositi cartelli segnaletici dall'Ente forestale, dall'Ente di gestione dell'area protetta o dal Comune, in apposite strutture aventi le caratteristiche minime di sicurezza definite nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - d) l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout di cui all'art. 14, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), previa autorizzazione del Sindaco, per il riscaldamento e la cottura di alimenti, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a) e purché si utilizzino strutture rimovibili o comunque si adottino i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille;
 - e) l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout per finalità diverse dal riscaldamento e la cottura di alimenti, previa autorizzazione del Sindaco, purché il fuoco sia acceso dal responsabile dell'associazione scout in aree preventivamente individuate, in assenza di vento, al di fuori delle aree boscate o arbustate e mai sottochioma, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo l'utilizzo ed impedendo la diffusione di faville e scintille anche utilizzando, ove necessario, apposite strutture rimovibili;

f) l'accensione di fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in siti idonei posti a distanza inferiore alle soglie indicate nel comma 1, lett. a), previa autorizzazione del Sindaco.

3. Le attività previste al comma 2, lettere d) ed e) sono autorizzate e realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) all'atto di presentazione della richiesta dell'autorizzazione per i campeggi temporanei di cui all'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2004 o del nulla osta per immobili destinati occasionalmente alla ricettività collettiva di cui all'art. 40 della medesima legge, il responsabile del campo scout deve dare adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo attraverso l'attestazione di partecipazione ai momenti formativi appositamente organizzati con le modalità individuate dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; a tale fine sono da ritenersi valide anche le attestazioni relative alle attività formative già realizzate in passato dal Corpo Forestale dello Stato per il medesimo scopo e possono inoltre essere valutate dal Sindaco analoghe attestazioni previste eventualmente anche in altre regioni e rilasciate per le medesime finalità;
- b) ai fini della valutazione dell'idoneità delle attività programmate dalle associazioni scout e dell'individuazione di eventuali prescrizioni e cautele del caso, il Sindaco può avvalersi del parere dell'Ente forestale e del parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c) il responsabile del campo, nei giorni immediatamente precedenti alle uscite, deve fornire il proprio nominativo, gli orari di accensione dei fuochi, l'ubicazione e la durata dei campi stessi tramite l'apposito numero verde regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dandone così avviso ai Vigili del Fuoco e al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna.

4. Le attività previste al comma 2, lettera f) sono autorizzate e realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) ai fini della valutazione dell'idoneità delle aree e dell'individuazione di eventuali prescrizioni e cautele del caso, il Sindaco può avvalersi del parere dell'Ente forestale e del parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco qualora esso non sia già stato consultato dall'autorità di pubblica sicurezza in sede di Commissione Tecnica Territoriale (C.T.T.);
- b) il Sindaco contestualmente al rilascio dell'autorizzazione deve darne informazione al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Unione dei Comuni a cui il Comune eventualmente appartiene;

5. Negli ambiti di cui al comma 1, lettera a) al di fuori dei periodi dichiarati di grave pericolosità e dandone preventivo avviso ai Vigili del Fuoco e al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna fornendo il proprio nominativo, recapito telefonico e l'ubicazione dell'attività tramite l'apposito numero verde regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, è permesso inoltre:

- a) l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, fermo restando che l'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso, il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve, comunque, avvenire sul luogo di produzione, raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti;

- b) la realizzazione e l'accensione di carbonaie situate in apposite piazzole esistenti o in altri luoghi idonei comunque ripuliti dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, fermo restando che devono essere adottati i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille e che con il preventivo avviso deve essere comunicata la durata dell'attività.
6. L'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole, ovunque vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei periodi ordinari è consentito sul luogo di produzione, raggruppando il materiale nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'abbruciamento non necessita del preventivo avviso di cui al comma 5 se viene effettuato a distanza maggiore di 100 metri dai boschi, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno, dai terreni saldi, dai terreni saldi arbustati o cespugliati.
7. Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.
8. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
9. Sono sempre fatti salvi eventuali provvedimenti e ordinanze delle autorità di protezione civile che possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui ai commi precedenti.

Articolo 59

Controfuoco e fuoco prescritto

1. Al fine di ridurre il rischio di incendio boschivo, la pratica del fuoco prescritto può essere utilizzata in casi eccezionali o in via sperimentale nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale in conformità con quanto previsto dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'intervento deve essere autorizzato con opportune prescrizioni dall'Ente forestale. L'intervento può, inoltre, essere effettuato in applicazione di ordinanze emesse dagli Enti competenti in materia di spegnimento degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 13 del 2015 e dai Sindaci in qualità di autorità locali di Protezione Civile.
2. La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, è possibile in casi eccezionali, qualora non risultino idonee altre misure, ed è adottata esclusivamente su espressa indicazione dei soggetti preposti al coordinamento delle attività di spegnimento, previa consultazione dei Soggetti istituzionali coordinati nella lotta attiva e delle autorità competenti per territorio in materia di spegnimento degli incendi boschivi e di Protezione Civile.

Articolo 60

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area boscata, arborata, arbustata o cespugliata è tenuto a dare l'allarme ai Vigili del Fuoco o al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, agli altri organi di Polizia, al Comune o all'Unione dei Comuni.

3. A scopo di prevenzione degli incendi boschivi, per l'autorizzazione per le manifestazioni sportive e le competizioni agonistiche con mezzi motorizzati su strade che attraversano aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate potrà essere richiesto il parere dell'Ente forestale e il parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO VII

USO DEI MEZZI MOTORIZZATI NEI BOSCHI E IN PERCORSI COMUNQUE FUORI STRADA, NONCHÉ NELLE PISTE E STRADE FORESTALI, NELLE STRADE PODERALI E INTERPODERALI, NELLE MULATTIERE E NEI SENTIERI

Articolo 61

Transito di veicoli a motore fuori strada

1. Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nei boschi, ivi comprese le piste temporanee di esbosco una volta dismesse, e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1.

2. È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

3. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

4. Riguardo ai precedenti divieti è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

Articolo 62

Transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, competizioni sportive e manifestazioni con transito dei veicoli a motore nella viabilità che attraversa il bosco

1. Il transito dei mezzi motorizzati è vietato sulle piste forestali, compresi le mulattiere, i sentieri e le piste poderali ed interpoderali che, attraversano o interessano il bosco in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell'assetto idrogeologico in conformità con i principi del regio decreto n. 3267 del 1923, del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità; è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

2. Per la viabilità ad uso pubblico ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 gli Enti proprietari delle strade sono tenuti ad emettere le apposite ordinanze e ad apporre specifica segnaletica ai sensi del codice della strada.
3. Nella viabilità ad uso privato ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 il divieto è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi cartelli da parte dei proprietari o dalle aziende interessate che possono altresì impedire l'accesso ai non aventi diritto attraverso l'installazione di apposite sbarre.
4. Le competizioni sportive sulle strade ad uso pubblico sono regolamentate dal codice della strada e prevedono specifica autorizzazione nonchè l'acquisizione di eventuali nulla osta e la valutazione di incidenza da parte dei rispettivi Enti gestori delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000.
5. Sulla viabilità ad uso privato che attraversa il bosco l'attività sportiva e le manifestazioni che prevedono l'uso di mezzi motorizzati di qualsiasi genere sono di norma vietate salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento. Fermo restando l'obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti da altre norme, l'autorizzazione, da richiedere almeno 20 giorni prima della manifestazione, compete al Comune, sentito l'Ente forestale ed acquisiti gli eventuali nulla osta e la valutazione di incidenza da parte dei rispettivi Enti gestori delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati, ha durata massima di 72 ore e deve essere inviata al richiedente e, per conoscenza, al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna. Tale autorizzazione comporta l'obbligo di ripristino di eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo e può comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione.
7. Fatti salvi altri requisiti richiesti dal Comune interessato dalla manifestazione, la richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 5 deve essere accompagnata dai seguenti documenti: cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara, assenso dei proprietari dei fondi interessati, programma della manifestazione, evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.
8. Al termine delle competizioni sportive e delle manifestazioni che prevedono l'uso di mezzi motorizzati lungo la viabilità che attraversa il bosco la segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa. L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese necessarie per il ripristino in caso di mancato rispetto delle modalità predette e di danni al suolo e alla vegetazione in alternativa e a seguito di verifica della mancata effettuazione degli interventi di ripristino l'Ente forestale stabilisce un termine perentorio entro il quale devono essere effettuati gli stessi interventi, trascorso tale termine, l'Ente procede ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 34 del 2018 all'esecuzione dei lavori, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificati sulla base dei prezzi regionali vigenti sono posti a carico dei responsabili delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO VIII

PRODUZIONE DI LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI DA TERRENI CON VEGETAZIONE FORESTALE, ANCORCHÉ NON COMPRESI NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO ANCHE PER DIFETTO DI SUPERFICIE

Articolo 63

Comunicazione volontaria ai fini della valorizzazione e tracciabilità dei prodotti

1. Su base volontaria, anche al fine di rendere tracciabili i propri prodotti forestali e derivati, attraverso il sistema telematico di cui all'art. 3, comma 3 è possibile comunicare all'Ente forestale l'intenzione di eseguire interventi sulla vegetazione legnosa e forestale dai quali deriveranno prodotti legnosi per i quali non è già obbligatoria la richiesta di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.

TITOLO IX

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PER I BOSCHI E PER GLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE

Articolo 64

Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano nei siti della rete Natura 2000 e riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali e le tartufaie controllate, la gestione delle siepi, dell'arboricoltura da legno, delle tartufaie coltivate e delle altre piantagioni legnose e la coltivazione dei castagneti da frutto, sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

2. Per i boschi e le siepi si applicano le seguenti misure:

- a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza;
- b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua;
- c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 metri s.l.m.), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica alle potature, e ai tagli per autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all'art. 8, e ai casi in cui il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC e ZPS), approvato con delibera di Giunta regionale individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori.
- d) è vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti;
- e) è vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ettari nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).
- f) è obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie,
- g) è obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ettaro, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche,

nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro;

- h) è obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali;
- i) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua;
- j) nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni;
- k) nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.

3. Per i rimboschimenti si applicano le seguenti misure:

- a) è vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, anche con conifere, a finalità produttive, i quali necessitano di valutazione di incidenza nel caso ricadano in aree pubbliche o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali;
- b) è vietato, limitatamente ai siti Natura 2000 di collina (200 metri – 600 metri s.l.m.) e di montagna (oltre 600 metri s.l.m.), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, nei terreni saldi arbustati, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa valutazione di incidenza;

4. Per la castanicoltura si applicano le seguenti misure:

- a) è obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti) con diametro superiore a 1 metro per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto;
- b) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza;
- c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 metri s.l.m.), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura;
- d) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza.

5. Per esigenze circoscritte e per determinati periodi di tempo, i parametri indicati nel presente articolo possono essere ridefiniti con apposito atto della Giunta regionale, garantendone la massima pubblicità per i soggetti interessati

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI. ENTRATA IN VIGORE

Articolo 65 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del 1° marzo 1995.